

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 giugno 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 42.
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017. (15R00210). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). (15R00226) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2015, n. 2.
Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6. (15R00227) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2015, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (15R00228) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 4.
Interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)). (15R00229) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti. (15R00230) Pag. 9


REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano). (15R00246) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2015, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante «Disposizioni in materia di enti locali». (15R00310) Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 15.
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017. (15R00156) Pag. 11



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2015, n. 4.

Assistenza ai pazienti affetti da celiachia. (15R00307)..... *Pag.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 maggio 2015, n. 11.

Adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (15R00302). *Pag.* 12

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 046/Pres.

Regolamento per la disciplina dell'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali nonché del controllo interno sugli atti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13. (15R00237) *Pag.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 047/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). (15R00238) *Pag.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2015, n. 051/Pres.

Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27. (15R00239) *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2015, n. 4.

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti. (15R00243) *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). (15R00244) *Pag.* 23

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge Finanziaria 2015). (15R0305) *Pag.* 25

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 25/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. (15R00218)..... *Pag.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 26/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia). (15R00219)..... *Pag.* 45

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n. 28.

Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. (15R00217)..... *Pag.* 47

REGIONE ABRUZZO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 1.

Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo. (15R00247) *Pag.* 57

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"). (15R00261)..... *Pag.* 58


LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 7.

Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale. (15R00262)..... *Pag.* 59

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7.

Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante «Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia». (15R00292).. *Pag.* 60



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2014, n. 42.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 - Parte I - S.S. del 30 dicembre 2014)***IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Stato di previsione dell'entrata*

1. Sono approvati rispettivamente in euro 10.556.978.581,04 per l'anno 2015, in euro 9.199.648.146,94 per l'anno 2016 ed in euro 9.175.079.204,61 per l'anno 2017 in termini di competenza e nonché in euro 16.352.744.034,28 per l'anno 2015 in termini di cassa, i totali generali dell'entrata della Regione Liguria annessi alla presente legge del bilancio di previsione 2015-2017.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi vigenti, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle entrate derivanti da tributi propri e da compartecipazioni a tributi erariali, da contributi, da assegnazioni dello Stato, nonché di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 2015. Per gli esercizi finanziari 2016 – 2017 si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria).

Art. 2.*Stato di previsione della spesa*

1. Sono approvati rispettivamente in euro 10.556.978.581,04 per l'anno 2015, in euro 9.199.648.146,94 per l'anno 2016 ed in euro 9.175.079.204,61 per l'anno 2017 in termini di competenza e nonché in euro 16.352.744.034,28 per l'anno 2015 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione Liguria annessi alla presente legge del bilancio di previsione 2015-2017.


2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 per il triennio 2015-2017, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 34/2014.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni per l'anno finanziario 2015.

Art. 3.*Finanziamento leggi regionali di spesa*


1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per il triennio 2015-2017 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 1.102	Spesa per l'attività di governo	l.r. 23/2001 l.r. 3/2004 l.r. 9/2004 l.r. 28/2004 l.r. 29/2004 l.r. 12/2007 l.r. 31/2008
U.P.B. 1.103	Spesa per le consultazioni elettorali e referendarie	l.r. 44/1977
U.P.B. 1.105	Spesa per la solidarietà e l'integrazione nazionale ed internazionale	l.r. 27/1993
U.P.B. 3.101	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 42/1988 l.r. 36/1997 l.r. 13/1999
U.P.B. 3.104	Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 24/2009 l.r. 65/2009
U.P.B. 3.201	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 42/1988 l.r. 5/2004 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.204	Investimenti nei parchi e nelle aree protette e della rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 24/2009 l.r. 65/2009
U.P.B. 4.113	Pianificazione di bacino	l.r. 18/1999
U.P.B. 4.116	Energia	l.r. 23/2012
U.P.B. 4.118	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999



U.P.B. 4.119	Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico	l.r. 29/1994 l.r. 8/2014
U.P.B. 4.211	Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico	l.r. 18/1999 l.r. 20/2006
U.P.B. 4.216	Energia	l.r. 23/2012
U.P.B.4.218	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999
U.P.B. 5.201	Investimenti per la viabilità	l.r. 30/2009
U.P.B. 6.101	Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale	l.r. 33/2013
U.P.B. 6.201	Investimenti per il trasporto pubblico locale	l.r. 25/2007 l.r. 33/2013
U.P.B. 7.110	Attività connesse alla realizzazione del sistema dell'edilizia residenziale sociale	l.r. 38/2007
U.P.B. 7.207	Edilizia pubblica e sociale	l.r. 15/1989
U.P.B. 8.102	Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzione	l.r. 9/2000 l.r. 20/2006 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.105	Spese per l'estinzione degli incendi boschivi	l.r. 9/2000 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.203	Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza	l.r. 9/2000
U.P.B. 8.204	Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi	l.r. 9/2000
U.P.B. 9.101	Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario regionale	l.r. 20/2006
U.P.B. 9.109	Servizi di igiene e veterinaria	l.r. 23/2000
U.P.B. 9.206	Interventi connessi ad attività socio-sanitaria	l.r. 14/2008
U.P.B. 10.101	Fondo per le politiche sociali	l.r. 19/1994 l.r. 12/2006 l.r. 15/2013

U.P.B. 10.102	Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza	l.r. 30/2007 l.r. 6/2009
U.P.B. 10.105	Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale	l.r. 15/1992 l.r. 11/2006 l.r. 47/2009
U.P.B. 11.101	Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio	l.r. 15/2006 l.r. 43/2013
U.P.B. 11.102	Spese per il diritto allo studio universitario	l.r. 15/2006 l.r. 43/2013
U.P.B. 11.103	Spese per le attività di istruzione e formazione professionale	l.r. 43/2013
U.P.B. 11.104	Spese per la promozione dell'occupazione	l.r. 21/2003 l.r. 30/2007 l.r. 30/2008 l.r. 43/2013
U.P.B. 11.105	Interventi a favore di immigrati	l.r. 7/2007
U.P.B. 11.202	Interventi per il diritto allo studio universitario	l.r. 4/2002
U.P.B. 12.101	Spese per la promozione della cultura	l.r. 15/1991 l.r. 33/2006 l.r. 34/2006
U.P.B. 12.102	Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali	l.r. 33/2006 l.r. 2/2014
U.P.B. 12.103	Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero	l.r. 22/2001 l.r. 40/2009
U.P.B. 12.104	Spese per la promozione di attività cinematografiche	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.106	Iniziative per eventi culturali	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.201	Interventi per la promozione della cultura	l.r. 10/2006
U.P.B. 13.103	Spese per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.105	Spese per l'incremento delle colture	l.r. 42/2001 l.r. 39/2006



U.P.B. 13.107	Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 36/1999 l.r. 22/2004 l.r. 37/2007 l.r. 66/2009
U.P.B. 13.112	Spese di funzionamento delle Comunità Montane	l.r. 7/2011
U.P.B. 13.203	Interventi per lo sviluppo della zootecnica	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.205	Interventi per l'incremento delle colture	l.r. 18/2007
U.P.B. 13.212	Investimenti a favore dell'economia montana	l.r. 33/1997 l.r. 24/2008
U.P.B. 14.104	Azioni per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura marittima	l.r. 23/1996 l.r. 50/2009
U.P.B. 15.101	Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori	l.r. 8/2000 l.r. 6/2012
U.P.B. 15.102	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 32/2007
U.P.B. 15.202	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 3/2008
U.P.B. 16.101	Interventi a tutela dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 16.201	Politiche di sviluppo dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 17.101	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.104	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 28/2006 l.r. 42/2006 l.r. 1/2007 l.r. 2/2007 l.r. 30/2008
U.P.B. 18.110	Spese compensative dell'entrata	l.r. 29/1994 l.r. 5/2004
U.P.B. 18.114	Gestione liquidatoria aziende di promozione turistica	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.204	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006

Art. 4.

Autorizzazione di spesa

1. Sono autorizzate le spese di carattere continuativo o ripetitivo supportate da leggi regionali che rinviano al bilancio la quantificazione del finanziamento annuale.

2. Sono autorizzate le spese supportate da norme comunitarie e statali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono definite secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 34/2014.

Art. 5.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2008, 2009 e 2014 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2015 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2015)) nell'importo di euro 14.705.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2015 nell'importo di euro 35.680.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;


c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 24.800.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.



4. Le rate di ammortamento per gli anni 2015, 2016 e 2017 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2015/2017, secondo le modalità della l.r. 34/2014, in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2017 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi".

Art. 6.

Autorizzazione alle variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) per l'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;

c) in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato;

d) in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

f) variazioni concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;

g) variazioni di bilancio conseguenti alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Art. 7.

Equilibri di bilancio


1. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione.

Art. 8.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2014

1. La quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2014 applicata al bilancio di previsione 2015 nell'ammontare di euro 184.551.805,90 è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B.	IMPORTO
1.103	170.217,23
2.103	2.097.326,70
2.110	3.410.350,78
2.115	23.793,85
2.199	587.514,12
2.205	60.806,95
2.213	35.040,00
2.215	3.141.191,01
2.216	36.784,60
4.110	52.047,50
4.201	339.662,67
4.205	2.651.566,56
4.207	23.944,34
6.201	899.906,02
7.105	796.387,48
7.110	400.000,00
7.205	1483.492,67
7.207	5.371.393,45
7.210	31.736,27
8.103	85.000,00
8.201	388.966,31
8.202	115.476,68
8.203	200.000,00
8.209	3.290.452,11
9.102	5.536,39
9.103	1.147.998,33
9.105	6.340.501,92
9.106	24.135,00
9.107	5.831,96
9.109	127.966,72
11.101	214.779,09
11.103	262.536,09
11.104	88.696,53
14.202	461.688,25



14.203	1.276.453,90
15.101	52.594,00
17.201	520.363,14
18.108	55.000.000,00
18.111	3.256.818,30
18.204	72.848,98
18.208	90.000.00,00

Art. 9.

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all'U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.

2. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

Art. 10.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.112 per la parte corrente nell'importo di euro 6.000.000,00 e all'U.P.B. 18.212 per la parte in conto capitale nell'importo di euro 200.000,00.

Art. 11.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 15/2002 e successive

modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all'U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.

Art. 12.

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato per euro 15.000.000,00 all'U.P.B. 18.105 e per euro 65.000.000,00 all'U.P.B. 18.209 dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2015-2017.

Art. 14.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2015-2017.

2. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni cui è attribuita, per l'anno 2015, funzione conoscitiva.

Art. 15.

Erogazione al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla U.P.B. 1.101 dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 dicembre 2014

BURLANDO

(Omissis).

15R00210



LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 28 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 101-ter della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

1. Dopo l'articolo 101-bis della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 101-ter (*Disposizioni per l'emissione del giudizio di idoneità al consumo umano*). — 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 101-bis, comma 1, lettera b), e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni e integrazioni, le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneità dell'acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati da parte di laboratori accreditati presso Accredia - l'Ente italiano di accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione, e altresì:

a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione;

b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni, della dichiarazione sullo stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione.

2. Nel caso di enti gestori del servizio idrico integrato o di comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell'articolo 101-bis, comma 1, lettera b).».

Art. 2.

Modifica all'articolo 114 della legge regionale n. 18/1999

1. Il comma 11-decies dell'articolo 114 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«11-decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali di cui all'articolo 101-bis, comma 1, lettera d), anche in relazione alle acque destinate al consumo umano. Per le piccole derivazioni ad uso irriguo, sino all'adozione di tale regolamento, si applicano direttamente le disposizioni di cui all'articolo 101-bis, comma 1, lettere e) ed f).».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso di istruttoria per i quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte della ASL.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le ASL disciplinano, secondo criteri uniformi, le modalità operative per l'immediata attuazione della presente legge.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso agli uffici provinciali competenti in materia di derivazioni idriche i quali, nei trenta giorni successivi, comunicano le nuove modalità istruttorie ai richiedenti concessioni per le quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte della ASL.


4. Qualora il richiedente che intende avvalersi della procedura prevista dall'articolo 101-ter della legge regionale n. 18/1999, come inserito dalla presente legge, abbia già effettuato il versamento alla ASL previsto dal tariffario regionale, la ASL provvede al rimborso di quanto versato a condizione che gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque non abbiano ancora avuto inizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 gennaio 2015

BURLANDO

15R00226



LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2015, n. 2.

Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 4 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi personalista, solidarista e di uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni, promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Art. 2.

Divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

2. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di una rete fra i soggetti di cui al comma 1 coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e con le risorse formali e informali presenti sul territorio.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione del sistema integrato degli interventi sociosanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale, individua iniziative per sostenere la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico informativo delle persone idonee ad assumere la carica di amministratore di sostegno. Tra le iniziative promosse dalla Regione è compresa anche l'istituzione di elenchi di soggetti che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Tali elenchi, realizzati secondo modalità definite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione degli uffici dei giudici tutelari per l'eventuale nomina.

4. La Regione promuove la diffusione di materiale informativo, organizza incontri pubblici a favore delle famiglie per la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale.

Art. 3.

Protezione giuridica

1. La Regione, nell'ambito del sistema regionale integrato sociosanitario, promuove presso le Aziende sanitarie locali la funzione di protezione giuridica nell'ambito degli Uffici Relazione con il pubblico per svolgere i seguenti compiti:

a) promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti in carico alla ASL e assumere contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un'adeguata presa in carico della persona e attivare, ove necessario, una adeguata protezione giuridica;

b) definire modalità operative affinché i servizi competenti in materia di accesso alle strutture sociosanitarie offrano informazioni alla persona e alla famiglia sulle diverse forme di protezione giuridica attivabili qualora tale scelta risulti necessaria.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 gennaio 2015

BURLANDO

15R00227



LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2015, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'8 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 39 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attività venatoria è consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l'uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.»

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 febbraio 2015

Il presidente: BURLANDO

15R00228

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 4.

Interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 5 del 18 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Norma d'interpretazione autentica

1. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)), gli adempimenti relativi all'effettuazione, al 31 gennaio 2015, della cancellazione del veicolo alluvionato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, si interpretano nel senso che fa fede la data del documento di presa in carico del veicolo rilasciato da parte del Centro di demolizione autorizzato.

2. L'ambito dei veicoli di cui all'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 40/2014 ricomprende quelli per cui è stata effettuata l'annotazione della perdita di possesso a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio ligure nei mesi di ottobre e novembre 2014, ferme restando le condizioni previste al comma 2 dell'anzidetto art. 24.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 febbraio 2015

BURLANDO

15R00229



LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 del 4 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale)

1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Per il conferimento dell'incarico di direttore di Dipartimento è necessaria l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.».

Art. 2.

Criterio preferenziale derivante dall'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo

1. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina di uno dei candidati, a parità di punteggio, nella selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari

1. A partire dall'anno 2015 le risorse economiche rese disponibili dall'opzione per il rapporto non esclusivo dei dirigenti sanitari direttori di struttura complessa o responsabili di struttura semplice, di cui all'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 41/2006, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono finalizzate presso ciascuna Azienda o Ente alla corresponsione dell'in-

dennità di esclusività ai dirigenti sanitari che hanno superato l'anzianità di servizio di cinque anni nel periodo 2011-2014, negli importi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 2008-2009, II biennio economico, del 6 maggio 2010, rispettivamente all'art. 12 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria e all'art. 11 per l'Area della dirigenza sanitaria.

2. Il fondo viene alimentato dagli importi prodotti negli anni successivi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Limitatamente al primo anno solare di applicazione dell'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 41/2006, come modificato dall'art. 1 della presente legge, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

2. La sperimentazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 41/2006, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di valutarne gli effetti prodotti sul servizio sanitario regionale.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 febbraio 2015

BURLANDO

15R00230



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 31 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 1-bis della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-bis (Potestà statutaria) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Lo statuto stabilisce, altresì, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.”

Art. 2.

Pari opportunità nel Consiglio camerale

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1982 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

Pari opportunità nel Consiglio camerale

1. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.”

Art. 3.

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1982 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita proporzionalmente alla sua consistenza nel Consiglio camerale, con arrotondamento all'unità inferiore in caso

di cifra decimale inferiore a 50. Lo statuto individua le modalità elettorali per garantire il rispetto del principio di pari opportunità.”

Art. 4.

Compiti del Consiglio camerale

1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale. Designa il Collegio dei revisori dei conti. Tale designazione può avvenire anche tramite sorteggio tra gli iscritti all'albo dei revisori legali che si siano proposti previa richiesta di almeno il 40 per cento dei componenti il Consiglio camerale.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le Camere adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche statutarie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 marzo 2015

ROSSI

15R00246

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante «Disposizioni in materia di enti locali».

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 5 maggio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante “Disposizioni in materia di enti locali”

1. Nell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo le parole “dei referendum popolari” sono inserite le parole “, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali,”;



b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni, previa intesa tra il Consiglio dei comuni stesso e i Presidenti del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai Presidenti medesimi.”;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Fino alla nomina della Commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 aprile 2015

ROSSI

15R00310

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 15.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Trento n. 52/I-II del 31 dicembre 2014)

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione dell'entrata

Art. 2 - Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

Art. 3 - Quadro generale riassuntivo

Art. 4 - Previsioni di cassa

Art. 5 - Entrata in vigore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

a) in 5.404.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2015;

b) in 5.001.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2016;

c) in 5.051.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

a) in 5.404.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2015;

b) in 5.001.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2016;

c) in 5.051.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2017.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2015-2017, allegato agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Previsioni di cassa

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), per l'esercizio finanziario 2015 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni



di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.500.000.000 euro. I pagamenti, saranno effettuati tenendo conto dei limiti previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2014

Il Vicepresidente della Provincia: OLIVI

(*Omissis*).

15R00156

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2015, n. 4.

Assistenza ai pazienti affetti da celiachia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 19 maggio 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Erogazione di prodotti senza glutine
alle persone affette da celiachia*

1. Le persone affette da celiachia devono avere la possibilità di nutrirsi con alimenti privi di glutine. La Provincia riconosce pertanto alle persone celiache il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine.

2. La Provincia assegna alle persone celiache una provvidenza economica in forma di somma annuale, destinata all'acquisto di prodotti senza glutine elencati nel Registro nazionale alimenti senza glutine o contrassegnati da specifiche indicazioni alimentari disciplinate dall'Unione Europea. Detta somma è erogabile anche mensilmente.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle provvidenze economiche a favore dei soggetti affetti da celiachia, distinte per classi di età, tenendo conto dell'importo massimo di spesa stabilito dalla normativa statale.

4. Il controllo sui prodotti e sugli importi erogati avviene tramite sistemi informatici.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2015.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 maggio 2015

KOMPATSCHER

15R00307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2015, n. 11.

Adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 12 maggio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 aprile 2015, n. 475,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.

Art. 2.

1. Nell'allegato 1 il «Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione», assume la denominazione «Dipartimento Economia, Innovazione e Europa».



2. Nell'allegato 1 la «Ripartizione Europa» di cui alla lettera c) della Segreteria Generale della Provincia, è assegnata quale punto 39. al Dipartimento di cui al comma 1.

3. Nell'allegato 1 la «Ripartizione Finanze» di cui al punto 5. del Dipartimento di cui al comma 1 è assegnata alla Segreteria Generale della Provincia, quale lettera c).

4. Nell'allegato 1 la «Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari» di cui alla lettera f) della Segreteria Generale della Provincia, è assegnata alla Direzione Generale della Provincia, quale lettera g).

5. Nell'allegato 1 la lettera h) «Organismo di valutazione» della Segreteria Generale della Provincia è soppressa.

6. L'Ufficio Sviluppo personale di cui al punto 4.5. dell'allegato 1, è assegnato alla Direzione Generale della Provincia, quale lettera f) con le seguenti competenze:

«f) Ufficio Sviluppo personale

formazione e aggiornamento del personale;

formazione di base e continua del personale dirigente;

coaching, mentoring, tutoring, sviluppo del team e sostegno nei processi di cambiamento;

centro di ascolto e d'intervento in situazioni di conflitto e in casi di mobbing del personale;

promozione del benessere e sostegno al personale con gravi problematiche lavorative;

riqualificazione del personale;

promozione della comunicazione interna».

7. La competenza «formazione ed aggiornamento del personale» della ripartizione Personale di cui al punto 4 dell'allegato A è soppressa.

8. Le competenze della ripartizione Informatica di cui al punto 9 dell'allegato A sono così sostituite:

«gestione strategica e operativa delle tecnologie informatiche per tutta l'Amministrazione provinciale;

impiego innovativo ed efficace di moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

garantire sistemi e servizi informatici che rispondano al fabbisogno delle strutture per qualità, servizio e disponibilità;

garantire la sicurezza informatica e il rispetto della normativa in materia di privacy nel sistema informatico».

9. All'ufficio geologia e prove materiali di cui al punto 11.6. dell'allegato 1 è assegnata la competenza «accettazione di denunce di opere strutturali per l'intero territorio provinciale», che viene soppressa dalle competenze dell'Ufficio edilizia ovest.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 maggio 2015

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

15R00302

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 046/Pres.

Regolamento per la disciplina dell'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali nonché del controllo interno sugli atti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015)

IL PRESIDENTE


Visto l'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 «Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi» secondo cui l'Amministrazione regionale, per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, è autorizzata a costituire il «Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali»;

Visto che in base alla legge istitutiva al Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali spetta l'emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali nei casi elencati all'art. 28, comma 2 della legge regionale 13/2014;

Considerato che il predetto Fondo è gestito con contabilità separata ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale»;

Visto che, secondo l'art. 28, comma 3-ter della legge regionale 13/2014 il provvedimento di concessione del contributo pagato dal Fondo è sottoposto al controllo interno di regolarità contabile finalizzato ad attestare la compatibilità finanziaria dell'atto;

Visto che l'art. 28, comma 3-quinquies della legge regionale 13/2014 prevede che, con apposito regolamento, sia disciplinata l'attività del Fondo e il controllo interno di cui al comma 3-ter, anche in relazione al procedimento di concessione e liquidazione del contributo;



Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 27 febbraio 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina dell'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali nonché del controllo interno sugli atti di concessione dei contributi di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la disciplina dell'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali nonché del controllo interno sugli atti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13.

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ricognizione delle competenze

Art. 3 - Bilancio del Fondo

Art. 4 - Disposizioni sulla gestione dell'entrata del Fondo

Art. 5 - Disposizioni sulla gestione della spesa del Fondo

Art. 6 - Controllo preventivo di regolarità contabile

Art. 7 - Ordinazione di pagamento

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 28, comma 3-*quies* della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) disciplina l'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, di seguito denominato «il Fondo», e il controllo interno di regolarità contabile sui provvedimenti di concessione dei contributi pagati dal Fondo.

Art. 2.

Ricognizione delle competenze

1. L'adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo spetta:

a) all'ufficio indicato nella legge regionale di cui all'art. 28, comma 2, lettera d) della legge regionale 13/2014 o nella deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 28, comma 2, lettera b) della legge regionale 13/2014, in relazione alle fattispecie ivi previste;

b) al centro di responsabilità amministrativa competente all'adozione di tali atti prima dell'adozione del decreto di cui all'art. 28, comma 2-*quater*, della legge regionale 13/2014, in relazione alle fattispecie previste all'art. 28, comma 2 lettere a) e c) della legge regionale 13/2014.

2. Gli impegni di spesa e le liquidazioni che derivino dai provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 13/2014 sono adottati dagli uffici di cui al comma 1 ed annotati nella contabilità del Fondo dall'organo gestore, secondo le regole previste dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 13/2014, l'ordinazione di pagamento dei contributi spetta in ogni caso all'organo gestore del Fondo.

4. Gli atti della gestione dell'entrata e della spesa a valere sulla contabilità del Fondo, diversi da quelli indicati nel comma 2, sono adottati dall'organo gestore del Fondo, secondo le regole previste dal presente regolamento.

Art. 3.

Bilancio del Fondo

1. L'organo gestore del Fondo predisporre un bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e un bilancio triennale di competenza.

2. Le previsioni di bilancio sono articolate in capitoli di bilancio distinti in base alle leggi regionali che prevedono i contributi.

3. Nel caso previsto dall'art. 29 della legge regionale 13/2014, ai fini del comma 2, si tiene conto della legge regionale che prevede il contributo convertito.

4. Per ciascuna legge regionale che prevede il contributo è indicato, in spesa, un fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, un fondo per le spese da programmare e uno o più capitoli operativi.

5. Per ciascuna legge regionale che prevede il contributo è indicato, in entrata, un fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, e uno o più capitoli operativi.

Art. 4

Disposizioni sulla gestione dell'entrata del Fondo

1. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione e il versamento, come definite dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 («Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»).

2. Le entrate di cui all'art. 28, comma 8, lettera a) della legge regionale 13/2014 sono accertate:

a) nei casi di cui all'art. 28, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 13/2014, in base al decreto che dispone il trasferimento in favore del Fondo e impegna la relativa spesa a valere sulle risorse del bilancio regionale;

b) nei casi di cui all'art. 28, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 13/2014, in base al decreto di impegno modificato ai sensi dell'art. 28, comma 2-*quater*, lettera b);

3. L'accertamento è imputato all'esercizio in cui il credito viene a scadenza.

4. Le entrate accertate che non siano rimosse nell'esercizio di riferimento, benché esigibili, sono conservate come residui attivi.



5. Le entrate accertate che non risultino più esigibili nell'esercizio sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

6. Non sono conservati residui attivi che non corrispondono a obbligazioni perfezionate.

7. Annualmente si provvede al riaccertamento dei residui attivi.

Art. 5

Disposizioni sulla gestione della spesa del Fondo

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione della spesa, come definite dagli articoli 42, 45 e 46 della legge regionale 21/2007.

2. L'impegno è imputato all'esercizio in cui giungono a scadenza le obbligazioni assunte.

3. L'ufficio competente alla concessione del contributo adotta il conseguente atto di impegno, indicando espressamente il capitolo di spesa e gli esercizi cui imputare l'impegno, il beneficiario dell'impegno, il codice unico di progetto, il codice ISTAT e il codice di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 13/2014 l'ufficio competente adotta un nuovo atto di impegno a valere sulla contabilità del Fondo secondo le regole previste dal presente regolamento sulla base, rispettivamente, del decreto di concessione del contributo già adottato nell'ambito della gestione in bilancio o del decreto di conferma del finanziamento di cui all'art. 29, comma 4 della legge regionale 13/2014.

5. La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere assicurata con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

6. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, l'ufficio competente alla concessione del contributo trasmette tempestivamente all'organo gestore del Fondo il decreto di concessione e il conseguente atto di impegno e, qualora previsto, il cronoprogramma dell'opera.

7. L'impegno derivante dai provvedimenti di concessione del contributo viene annotato a seguito della accertata regolarità contabile dell'atto di impegno di spesa.

8. Le spese impegnate che non vengano pagate entro la chiusura dell'esercizio, benché liquidate o liquidabili, sono conservate come residui passivi.

9. Le spese impegnate che non risultino più esigibili nell'esercizio sono immediatamente reimputate nell'esercizio in cui sono esigibili.

10. Non sono conservati residui passivi che non corrispondono a obbligazioni perfezionate.

11. Annualmente si provvede al riaccertamento dei residui passivi.

12. Il riaccertamento dei residui passivi relativi alle spese di cui all'art. 2, comma 2, avviene in base alle indicazioni fornite dagli uffici competenti alla concessione e liquidazione della spesa.

Art. 6.

Controllo preventivo di regolarità contabile

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 28, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 13/2014 e la modifica ai provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 28, comma 2, lettere da a) a d) della legge regionale 13/2014 che comportino una variazione dell'impegno di spesa sono sottoposti al controllo interno preventivo di regolarità contabile.

2. Sono ugualmente sottoposti al controllo di regolarità contabile gli atti di impegno di cui all'art. 5, comma 4.

3. Il controllo di regolarità contabile tiene conto dell'impegno di spesa adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3 e 4 e del bilancio del Fondo e verifica che:

a) la spesa impegnata non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato;

b) la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;

c) la spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;

d) i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nel decreto di concessione del contributo.

4. Il controllo preventivo di regolarità contabile dell'impegno di spesa, salvo il caso di cui al comma 2, è condizione di efficacia dell'atto di concessione.

5. Il controllo preventivo di regolarità contabile si esercita entro 15 giorni dal ricevimento degli atti.

6. Entro il termine di cui al comma 5 l'ufficio preposto al controllo può inviare all'organo che ha emanato l'impegno osservazioni in merito all'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno non è registrato nelle scritture contabili del Fondo.

Art. 7.

Ordinazione di pagamento

1. Il gestore del Fondo ordina il pagamento dei decreti di liquidazione emessi a valere sugli impegni la cui regolarità contabile sia stata accertata ai sensi dell'art. 6.

2. L'ufficio competente, nel decreto di liquidazione, richiama gli estremi del decreto di concessione e di impegno.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Con decreto dell'organo gestore del Fondo sono previste le modalità di trasmissione, anche in via informatica, degli atti degli uffici competenti alla concessione e liquidazione del contributo, dell'ufficio preposto al controllo di cui all'art. 6 e dell'organo gestore del Fondo, che garantiscano ordine e speditezza alla gestione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, la contabilità del Fondo è regolata dalle disposizioni previste con decreto dall'organo gestore del Fondo.

3. Resta fermo l'obbligo del Fondo di rispettare le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2008, n. 26 in materia di rendiconto consuntivo delle gestioni fuori bilancio.


Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto il Presidente: SERRACCHIANI

15R00237



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 047/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) che disciplina le fattorie didattiche e sociali e prevede, in particolare, l'erogazione di contributi da parte delle Province al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA, nonché per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA a supporto dei soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale;

Considerato che, prima con l'articolo 97, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e poi con l'articolo 2, commi 14 e 15, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina della materia;

Preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2004, ai sensi del quale i beneficiari dei contributi assegnati dalle Province per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali non sono più i soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale, ma sono gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), i soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), nonché le Aziende per i servizi sanitari;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 4, della legge regionale 18/2004, che demanda al regolamento regionale gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare;

Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, emanato con proprio decreto 22 gennaio 2010, n. 07/Pres.;

Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento, al fine di adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al dettato normativo modificato e di apportare ulteriori variazioni per venire incontro a esigenze di semplificazione ed operative emerse in sede di applicazione del citato regolamento;

Visto l'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), che al comma 2, lettera b), prevede che il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, in particolare, in merito a schemi di regolamento riguardanti le competenze, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2014, n. 1788, di approvazione, in via preliminare, del «Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)»;

Considerato che la deliberazione preliminare è stata inviata al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del prescritto parere, ai sensi del succitato articolo 34 della legge regionale 1/2006;

Atteso che le osservazioni presentate e deliberate come accolte in quanto coincidenti con previsioni già contemplate nel Regolamento, non comportano necessità di modificare il testo dello stesso, rispetto a quello che ha già formato oggetto di approvazione preliminare con la deliberazione del 3 ottobre 2014, n. 1788;


Acquisito, pertanto, il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali come espresso nella riunione n. 1 del 22 gennaio 2015 e di cui all'estratto del processo verbale n. 3/2015;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 276, di approvazione, in via definitiva, del «Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fatto-



rie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Disciplina in materia di contributi

Capo II Fattorie didattiche

Art. 3 Requisiti delle fattorie didattiche

Art. 4 Obblighi delle fattorie didattiche

Art. 5 Aziende agricole gestite o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari ed Università

Art. 6 Riconoscimento della qualifica di fattoria didattica

Art. 7 Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie didattiche

Art. 8 Contributi

Capo III Fattorie sociali

Art. 9 Requisiti delle fattorie sociali

Art. 10 Obblighi delle fattorie sociali

Art. 11 Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale

Art. 12 Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie sociali

Art. 13 Contributi

Art. 14 Presentazione dei progetti sociali

Capo IV Disposizioni comuni e finali

Art. 15 Somministrazione di alimenti

Art. 16 Trasferimento della titolarità o subentro per causa di morte

Art. 17 Azienda esercente attività di pesca o di acquacoltura

Art. 18 Norma di rinvio

Art. 19 Abrogazione

Art. 20 Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e detta disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per l'attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

Art. 2.

Disciplina in materia di contributi

1. Le Province disciplinano i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento, le modalità per la presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese.

Capo II

FATTORIE DIDATTICHE

Art. 3.

Requisiti delle fattorie didattiche

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, l'azienda agricola presenta i seguenti requisiti:

a) avvenuta partecipazione dell'imprenditore titolare, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un dipendente, al corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei programmi, dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA); i corsi di formazione organizzati dall'ERSA contemplano nel loro programma didattico, in particolare, la trattazione della profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, la valutazione del rischio e le procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie didattiche;

b) stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi con le visite;

c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d'acqua potabile, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni);

d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi adibiti al passaggio delle scolaresche e dei visitatori in occasione della visita; delimitazione e segnalazione delle aree ed attrezzature a rischio, assicurando l'accesso sicuro e libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili;

e) presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo di trasporto che accompagna i visitatori, anche se non all'interno dell'azienda, situato ad una distanza compatibile con le esigenze degli stessi;


f) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;

g) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso ed a individuati percorsi didattici compreso lo spazio al coperto;

h) presenza di uno spazio al coperto per ospitare le scolaresche ed i visitatori.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) si intende soddisfatto anche nei seguenti casi:

a) qualora l'azienda agricola abbia formulato all'ERSA domanda per la partecipazione al corso; la mancata partecipazione al corso entro due anni dal riconoscimento comporta l'automatica cancellazione dall'elenco, salvo che l'ERSA non abbia organizzato il corso entro il predetto termine;



b) qualora il corso sia stato frequentato in altre regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato dall'ERSA equipollente rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dalla medesima Agenzia.

Art. 4.

Obblighi delle fattorie didattiche

1. La fattoria didattica adempie ai seguenti obblighi:

a) consentire le ispezioni dell'ERSA finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all'iscrizione e mantenimento della stessa nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1;

b) garantire nel corso delle visite la presenza del referente, che può essere coadiuvato da altri collaboratori;

c) informare verbalmente, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare riferimento a quelle delimitate e segnalate;

d) accertarsi con gli accompagnatori della presenza di problemi particolari degli utenti e delle eventuali problematiche derivanti da allergie o intolleranze;

e) garantire, in caso di presenza di animali, il controllo del loro comportamento;

f) informare l'ERSA di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di domanda di riconoscimento per l'iscrizione nell'elenco regionale;

g) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni culturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate in concomitanza con le visite;

h) comunicare all'ERSA, entro quindici giorni dall'evento, la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività; la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale;

i) tenere un registro delle visite, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA e renderlo disponibile su richiesta della medesima Agenzia.

Art. 5.

Aziende agricole gestite o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari ed Università

1. Le aziende agricole gestite o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari ed Università sono riconosciute fattorie didattiche quando possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3, ad esclusione di quello di cui al comma 1, lettera a).

Art. 6.

Riconoscimento della qualifica di fattoria didattica

1. La domanda di riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, al fine dell'iscrizione dell'azienda agricola richiedente nell'elenco regionale, è presentata all'ERSA, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Alla domanda sono allegata una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale sono delimitati ed evidenziati gli spazi riservati alle attività didattiche e culturali, i servizi igienici, il luogo ove è collocato il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili, nonché una relazione esplicativa relativa ai servizi offerti dall'azienda agricola.

3. L'ERSA procede al riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 e iscrive la fattoria didattica nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento della qualifica.

Art. 7.

Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie didattiche

1. L'ERSA tiene e rende pubblico l'elenco regionale delle fattorie didattiche.

2. L'ERSA tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei soggetti elencati all'articolo 3, comma 1, lettera a) che hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Agenzia medesima.

3. L'ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie didattiche, tramite sorteggio, nella misura almeno del 10 per cento del totale di quelle iscritte nell'elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti previsti dal presente regolamento.

4. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, l'ERSA informa per iscritto la fattoria didattica, in persona dell'imprenditore titolare o del suo rappresentante individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 8.

Contributi

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/2004, le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le domande sono presentate in data antecedente a quella della visita alla fattoria didattica e, comunque, entro il termine perentorio del 1° marzo dell'anno scolastico di riferimento, che è convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno.

Capo III

FATTORIE SOCIALI

Art. 9.

Requisiti delle fattorie sociali

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2004, le fattorie didattiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, assumono la qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l'inclusione sociale o socio-lavorativa.


2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, l'azienda agricola presenta i seguenti requisiti, fatto salvo l'articolo 5:

a) avvenuta partecipazione dell'imprenditore, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un dipendente, al corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei programmi, dall'ERSA; i corsi di formazione organizzati dall'ERSA contemplano nel loro programma, in particolare, la trattazione della profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, la valutazione del rischio e le procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie sociali, l'organizzazione del sistema sociosanitario regionale, la valutazione e la programmazione degli interventi a favore dei soggetti svantaggiati, la metodologia specifica di intervento in ambito di inclusione sociale e socio-lavorativa; i corsi sulle malattie infettive degli animali domestici sono tenuti da personale laureato in medicina veterinaria o laurea equipollente;

b) stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi all'attività svolta;

c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d'acqua potabile, ai sensi del decreto del Ministro della salute n. 388/2003;

d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi utilizzati per lo svolgimento delle attività di inclusione sociale e socio-lavorativa;



e) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;

f) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso ed a individuati percorsi didattici e sociali, compreso lo spazio al coperto;

g) essere dotate di strutture ed attrezzature finalizzate allo svolgimento dell'attività di inclusione sociale e socio-lavorativa, che si attua attraverso l'elaborazione di progetti di inclusione mirata alla formazione, abilitazione, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati secondo le modalità previste dalla specifica normativa di settore; i progetti si attuano anche mediante attività di coltivazione agricola aziendale o l'impiego di animali in modo conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di pet-therapy; le fattorie sociali, qualora detengano animali ad uso zootecnico, ottemperano a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di anagrafe degli animali;

h) essere dotate di spazi o locali per la preparazione ed il consumo dei pasti, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare, laddove le attività che l'azienda intende svolgere prevedano l'acquisizione di competenze ed abilità nelle varie fasi, dalla coltivazione, alla produzione e trasformazione dei prodotti per uso alimentare.

3. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), si intende soddisfatto anche nei seguenti casi:

a) qualora l'azienda agricola abbia formulato all'ERSA domanda per la partecipazione al corso; la mancata partecipazione al corso entro due anni dal riconoscimento comporta l'automatica cancellazione dall'elenco, salvo che l'ERSA non abbia organizzato il corso entro il predetto termine;

b) qualora il corso sia stato frequentato in altre regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato dall'ERSA equipollente rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dalla medesima Agenzia.

4. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-ter, della legge regionale 18/2004, qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è riconosciuta in presenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e g), e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa ed ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative-terapeutiche.

Art. 10.

Obblighi delle fattorie sociali

1. La fattoria sociale adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad i) per le fattorie didattiche.

2. La fattoria sociale conserva copia dei progetti personalizzati con i nominativi delle persone svantaggiate inserite.

Art. 11.

Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale

1. La domanda di riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, al fine dell'iscrizione dell'azienda agricola richiedente nell'elenco regionale, è presentata all'ERSA, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Alla domanda sono allegata una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale sono delimitati ed evidenziati gli spazi riservati alle attività didattiche o sociali, i servizi igienici, il luogo ove è collocato il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili, nonché una relazione esplicativa relativa ai servizi di inclusione sociale e socio-lavorativa offerti dall'azienda agricola. Tale documentazione non è richiesta se l'azienda agricola è condotta da una cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 23, comma 2-ter, della legge regionale 18/2004.

3. L'ERSA procede al riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 ed iscrive la fattoria sociale nell'elenco regionale di cui all'articolo 12, comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento della qualifica.

Art. 12.

Adempimenti dell'ERSA relativi alle fattorie sociali

1. L'ERSA tiene e rende pubblico l'elenco regionale delle fattorie sociali.

2. L'ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie sociali, individuate tramite sorteggio nella misura almeno del 10 per cento di quelle totali iscritte nell'elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

3. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, l'ERSA informa per iscritto la fattoria sociale, in persona dell'imprenditore titolare o del suo rappresentante individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 13.

Contributi

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/2004, le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte in attuazione dei progetti sociali di cui all'articolo 14, nelle fattorie sociali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12 comma 1, a supporto dei soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

Art. 14.

Presentazione dei progetti sociali

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13, i soggetti individuati dal medesimo articolo presentano alla Provincia competente per territorio un progetto di inclusione sociale o socio-lavorativa da svolgere nelle fattorie sociali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12 comma 1, ed avente la finalità di cui al comma 2.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha finalità di inclusione sociale o socio-lavorativa, che prevede l'integrazione fra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali territoriali a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

3. I soggetti di cui al comma 1 individuano nel progetto i soggetti che possiedono le qualifiche professionali richieste per condurre le eventuali attività terapeutiche previste dal progetto, tra i quali possono rientrare anche gli operatori che lavorano all'interno delle aziende.

4. La Provincia, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili, finanzia il progetto con le modalità di cui all'articolo 13.


Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 15.

Somministrazione di alimenti

1. L'iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche e sociali non legittima le medesime fattorie alla somministrazione di alimenti, quale completamento dei servizi offerti. Tale somministrazione è ammessa solo qualora l'azienda sia in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento di attività agrituristica.



Art. 16.

Trasferimento della titolarità o subentro per causa di morte

1. Nel caso di trasferimento della titolarità o di subentro di uno o più eredi a seguito del decesso del titolare, l'azienda agricola mantiene l'iscrizione all'elenco regionale della fattoria didattica o della fattoria sociale previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), o all'articolo 9, comma 2, lettera a), la qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale viene mantenuta, in via provvisoria, fino all'avvenuta partecipazione di uno dei soggetti di cui alle citate disposizioni al primo corso di formazione utile.

Art. 17.

Azienda esercente attività di pesca o di acquacoltura

1. All'azienda esercente attività di pesca e di acquacoltura si applicano le disposizioni previste per l'azienda agricola.

Art. 18.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 19.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n. 7 (Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive»).

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

15R00238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2015, n. 051/Pres.

Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 9, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)» ai sensi del quale è riconosciuto un contributo sociale ai cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia, per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Atteso che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, con regolamento sono stabiliti la soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per poter beneficiare del contributo sociale, nonché criteri e modalità per l'erogazione dello stesso;

Ritenuto, quindi di emanare il Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 20 febbraio 2015;

Visto il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 128, del 5 marzo 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 20 febbraio 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27.

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione del contributo sociale

Art. 3 Beneficiari del contributo sociale

Art. 4 Criteri per il riconoscimento del contributo sociale

Art. 5 Modalità per il rimborso del contributo sociale


Art. 6 Revisione del contributo sociale

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015), individua la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per poter beneficiare del contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dello stesso ai cittadini.



Art. 2.

Definizione del contributo sociale

1. Il contributo sociale di cui all'articolo 1 si estrinseca nella gratuità, per il cittadino e per i componenti del suo nucleo familiare come definito dall'articolo 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), della quota fissa sulla ricetta, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), mediante meccanismo di rimborso alle strutture erogatrici della prestazione sanitaria, compensata da corrispondente onere a carico dell'Amministrazione regionale, sulla base delle modalità stabilite all'articolo 5.

Art. 3.

Beneficiari del contributo sociale

1. Accedono al contributo sociale di cui all'articolo 1 i cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia in possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00, calcolato in via ordinaria ai sensi del DPCM 159/2013.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1, i cittadini per i quali trovano applicazione le esenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 4.

Criteri per il riconoscimento del contributo sociale

1. Il cittadino, per poter beneficiare del contributo sociale di cui all'articolo 1 anche in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, a decorrere dal 1° maggio 2015 all'atto della prima prenotazione di una prestazione sanitaria presso il Distretto sanitario o direttamente presso le strutture sanitarie erogatrici, pubbliche o private titolari di accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) presenta l'attestazione riportante l'ISEE o, in base alla normativa vigente, la relativa dichiarazione sostitutiva, per la registrazione nei sistemi informativi regionali.

2. Alla scadenza della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013, il cittadino presenta alle strutture erogatrici l'attestazione del nuovo ISEE o, in base alla normativa vigente, la relativa dichiarazione sostitutiva, per l'aggiornamento della registrazione.

3. In presenza di una DSU in corso di validità, il cittadino può presentare o dichiarare un'attestazione ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 159/2013.

Art. 5.

Modalità per il rimborso del contributo sociale

1. Ai fini del rimborso del credito maturato, gli Enti del Servizio sanitario regionale rendicontano all'Amministrazione regionale, anche in relazione alle strutture private titolari di accordo contrattuale, l'ammontare del valore equivalente del contributo sociale definito dall'articolo 2, presentando una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» unitamente a una dichiarazione del numero di ricette per le quali è stato riconosciuto il contributo sociale da ciascuna struttura erogatrice.

2. Le rendicontazioni di cui al comma 1 avvengono semestralmente e, per i mesi da aprile a settembre, sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e, per i mesi da ottobre a marzo, sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della rendicontazione fissati dal comma 2, la Regione provvede al rimborso del credito maturato agli Enti del Servizio sanitario regionale che, a loro volta, provvedono al rimborso delle strutture private titolari di accordo contrattuale entro ulteriori 60 giorni.

4. Nel caso di stanziamento insufficiente rispetto al credito maturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvede ad erogare proporzionalmente quanto disponibile a titolo di acconto e rinvia l'erogazione del saldo alla scadenza successiva.

Art. 6.

Revisione del contributo sociale

1. Sulla base dei dati ottenuti nel corso dell'anno 2015, l'Amministrazione regionale si riserva di valutare la modifica della soglia dell'ISEE di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

15R00239

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2015, n. 4.

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile che viene garantito anche nella fase finale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.

2. La Regione garantisce, altresì, il diritto all'autodeterminazione della persona nell'accettazione o rifiuto delle cure mediche per sé più appropriate in relazione a tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale.

3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 e dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istitu-



isce un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati tramite Carta regionale dei servizi.

4. La presente legge, nelle more dell'approvazione di una normativa in materia a livello nazionale, intende regolamentare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, fermo restando un successivo adeguamento a seconda di quelle che saranno le disposizioni previste dalla normativa statale.

5. La Regione favorisce, altresì, la possibilità di rendere esplicita, contestualmente al deposito nel registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti, promuovendo inoltre periodiche iniziative pubbliche finalizzate a ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali dichiarazioni.

Art. 2.

Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale di cui all'articolo 1.

2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il cittadino, acquisita una compiuta informazione, presenta all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, avente data certa con firma autografa.

4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista all'articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta regionale dei servizi nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.

5. La dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la volontà del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e il suo contenuto.

Art. 3.

Fiduciari

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento sanitario il soggetto interessato può nominare uno o più fiduciari o un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile con il compito di controllare il rispetto della volontà dal medesimo espressa nella dichiarazione e di contribuire a realizzarne la volontà.

2. Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

3. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la dichiarazione.

Art. 4.

Validità, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario producono effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente e perdono validità solo su richiesta del dichiarante; non necessitano di alcuna riconferma.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento.

3. Il cambio di residenza in un comune appartenente a un'altra Azienda per l'assistenza sanitaria o in un'altra regione da parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

Art. 5.

Esenzione da oneri finanziari

1. L'istanza di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e ogni altro adempimento inerente la procedura di registrazione sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante.

Art. 6.

Banca dati

1. L'Azienda per l'assistenza sanitaria cura la tenuta della banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

2. L'accesso alla banca dati è protetto e limitato al personale autorizzato dell'Azienda per l'assistenza sanitaria nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.

3. Presso gli sportelli di tutte le Aziende per l'assistenza sanitaria della regione viene attivato il servizio di registrazione sulla Carta regionale dei servizi delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché di codifica sulla tessera sanitaria dell'avvenuta effettuazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

Art. 7.

Iniziative finalizzate a favorire la registrazione della volontà in merito alla donazione post mortem degli organi o tessuti.

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, contestualmente alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario di cui all'articolo 2, ricordano alla persona interessata la possibilità di effettuare liberamente



anche la dichiarazione di volontà in merito alla donazione post mortem di organi del proprio corpo o di tessuti, provvedendo, in caso affermativo, all'acquisizione delle volontà conformemente alle procedure già in corso, nei termini, forme e modalità definite dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), e dal decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto).

Art. 8.

Informazione al cittadino

1. Al fine di dare adeguata informazione sulla possibilità di procedere alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e di favorire la dichiarazione di volontà in merito alla donazione post mortem degli organi e dei tessuti, la Regione, avvalendosi delle Aziende per l'assistenza sanitaria, promuove per un decennio, con periodicità almeno annuale, la pubblicizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 fanno carico ai bilanci delle singole Aziende per l'assistenza sanitaria e non comportano oneri finanziari ulteriori a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Regolamento di attuazione

1. La Regione definisce con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati sanitari e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria, le relative modalità di trasmissione alla banca dati, nonché di accesso e consultazione dei dati in essa contenuti, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 marzo 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00243

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 20/2012

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), le parole «cinque fattrici e trenta cuccioli per anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre fattrici e dieci cuccioli per anno».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio»;

b) alla lettera *f*) le parole «per un periodo di cinque anni,» sono soppresse;


c) dopo la lettera *g*) sono aggiunte le seguenti:

«*g-bis*) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

g-ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2012 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera *g-ter*), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.».



Art. 3.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2012 le parole «le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono» sono sostituite dalle seguenti: «le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni».

Art. 4.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2012 dopo le parole «Azienda per i servizi sanitari» sono inserite le seguenti: «dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell'art. 13, comma 2».

Art. 5.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 20/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2012 le parole «, nonché vietare il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio» sono soppresse.

Art. 6.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2012 dopo le parole «dell'accessibilità» sono inserite le seguenti: «e disciplina le modalità di accesso nell'ipotesi di cui al comma 4».

Art. 7.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 20/2012

1. All'art. 21 della legge regionale n. 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «ivi compresi i parchi e i giardini» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi parchi, giardini e spiagge libere»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia anti-stante le spiagge date in concessione è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle

opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.»;

e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

4-ter. È consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.

4-quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «entro dieci giorni» sono soppresse;

b) alla lettera *a)* dopo la parola «cane» sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni»;


c) alla lettera *b)* dopo la parola «giudiziaria» sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni»;

d) alla lettera *c)* dopo la parola «proprietario» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni»;

e) alla lettera *d)* le parole «allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale» sono sostituite dalle seguenti: «allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica»;

f) alla lettera *e)* dopo la parola «residenza» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni»;

g) alla lettera *f)* dopo le parole «all'art. 5, comma 2» sono inserite le seguenti: «, entro dieci giorni».



Art. 9.

Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 20/2012

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2012 dopo la parola «*f*)» sono inserite le seguenti: «, *g-bis*), *g-ter*) e di 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 marzo 2015

SERRACCHIANI

15R00244

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge Finanziaria 2015).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 95 del 30 aprile 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) è autorizzato per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti, a valere sui capitoli di cui alla tabella A, sono revocate.

Art. 2.

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2015, un contributo di euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul capitolo U02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 3.

Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dall'1 maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita». Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia - Expo 2015.


3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2015 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2016 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 - partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).

4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

Art. 4.

Costituzione Fondo di garanzia finalizzato ad accompagnare la restituzione dei finanziamenti per far fronte alla liquidità aziendale delle imprese colpite dal sisma del 2012 e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014

1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle imprese colpite dal sisma del 2012 ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area



industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'art. 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)) la Regione è autorizzata a costituire un Fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite dal sisma per fronteggiare la restituzione dei mutui concessi dalle banche sulla provvista di Cassa depositi e prestiti. Tale fondo potrà essere utilizzato altresì a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, con sede nei territori individuati dalla determinazione del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile 12 febbraio 2015, n. 73.

2. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, a favore di imprese colpite dal sisma e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2015, un'autorizzazione di spesa a valere sul capitolo U23138, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 e a euro 3.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 5.

Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di euro 250.000,00, a valere sul capitolo U25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 6.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, per l'esercizio 2015, le seguen-

ti autorizzazioni di spesa, a valere sui capitoli di seguito indicati, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - interventi di sistemazione idraulica e ambientale:

- a) capitolo U39186 euro 400.000,00;
- b) capitolo U39187 euro 50.000,00;
- c) capitolo U39191 euro 50.000,00.

Art. 7.

Interventi per il consolidamento dei versanti

1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2015, l'autorizzazione di spesa di euro 4.034.726,47, a valere sul capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 8.

Sistema di trasporto integrato

1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di promozione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e la massimizzazione dell'efficienza del trasporto locale mediante l'integrazione con il trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a contribuire alla realizzazione da parte del Comune di Bologna di un sistema di trasporto automatico, denominato People mover.


2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, provvede, mediante appositi atti, all'assegnazione del contributo al Comune di Bologna e all'individuazione delle procedure per la sua concessione ed erogazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2015, un'autorizzazione di spesa di euro 17.550.000,00 a valere sul capitolo U43272 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

Art. 9.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207



(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, a valere sul capitolo U48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - attrezzature e materiali per pronto intervento, di euro 5.697.534,17.

Art. 10.

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 in euro 46.993.830,00, così articolati:

a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614 - U51581 - U51583 - U51587 - U51589 - U51592 - U51596 afferenti all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.110.830,00;

b) trasferimenti correnti, a valere sul capitolo U51616 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.000.000,00;

c) rimborsi per spese di personale, a valere sul capitolo U51622 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 2.583.000,00;

d) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19030 per euro 2.300.000,00.

Art. 11.

Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del SSR per livelli di assistenza superiori ai LEA sono autorizzati per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 i seguenti importi:

a) euro 20.000.000,00, a valere sul capitolo U51640 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati);

b) euro 20.000.000,00, a valere sul capitolo U51642 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del SSR per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Art. 12.

Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese

1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2015, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo U51650 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18050 - sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.

Art. 13.

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 120.000.000,00, a valere sul capitolo U57152 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18125.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'art. 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 14.


Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del SSR per l'esercizio 2015 l'importo di euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo U51912 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18137 - gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL..

Art. 15.

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e



attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), sono disposte, per l'esercizio 2015, autorizzazioni di spesa per euro 236.075,36 a valere sul capitolo U73135 e per euro 2.000.000,00, a valere sul capitolo U73140, afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - edilizia residenziale universitaria.

Art. 16.

Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per l'attuazione degli interventi finanziati dal DUP, per l'esercizio 2015 è autorizzato il rifinanziamento dei seguenti interventi a valere sui capitoli, U.P.B. e importi di seguito indicati:

U.P.B.				capitoli	importi in euro	
1	2	1	3	1510	U03939	350.000,00
1	2	2	3	3100	U03451	63.454,05
1	2	2	3	3100	U03453	91.000,00
1	3	3	3	10010	U25798	915.852,08
1	4	1	3	12630	U30634	2.615.676,52
1	4	1	3	12630	U30638	200.000,00
1	4	2	3	14000	U35310	105.788,81
1	4	3	3	16010	U43282	368.666,25
1	4	3	3	16200	U45186	160.000,00
1	4	3	3	16654	U46136	2.430.279,75
1	6	5	3	27520	U70715	2.102.773,32
1	6	6	3	28500	U78707	1.275.000,00

5. Per il finanziamento degli interventi la Regione è altresì autorizzata, per l'esercizio 2015, a utilizzare le risorse a tale scopo specifiche accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500, "fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

6. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2015, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

7. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2015, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 17.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 18.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


Bologna, 30 aprile 2015

BONACCINI




ALLEGATO

TABELLA A) RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI									
Norme di riferimento	U.P.B.				capitoli	importi in euro esercizio 2015	importi in euro esercizio 2016	importi in euro esercizio 2017	
	1	2	3	4					
L.R. 19 APRILE 1975, N.24 (FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE)	1	2	1	1	850	U03882	247.204,70	252.204,70	223.687,64
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	2	3501	U03854	15.000,00	70.800,00	
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	2	3501	U03866	7.000,00	7.200,00	
L.R. 4 MARZO 1998, N.7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)	1	3	3	2	9100	U25558	7.465.000,00	3.046.000,00	
L.R. 4 MARZO 1998, N.7	1	3	3	2	9100	U25564	2.152.000,00	1.076.000,00	
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE)	1	2	1	3	1500	U03905	1.124.900,00		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	1	3	1510	U03840	550.000,00		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03910	5.264.670,93		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03926	145.833,92		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	1	3	1510	U03928	516.378,80		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03931	440.000,00		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03933	440.000,00		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03937	2.276.722,84		
L.R. 30 MAGGIO 1997, N.15 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)	1	2	1	3	1520	U03918	500.278,50		
L.R. 30 MAGGIO 1997, N.15	1	2	1	3	1520	U03925	15.000,00		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10 (DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11)	1	2	1	3	1600	U04276	24.700.000,00		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1600	U04348	5.425.000,00		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1610	U04312	10.000,00		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1610	U04330	20.000,00	20.000,00	
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1610	U04345	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	2	3	2800	U03217	720.000,00	720.000,00	
L.R. 20 GENNAIO 2004, N.2 LEGGE PER LA MONTAGNA	1	2	2	3	3100	U03455	7.212.777,57		
L.R. 4 DICEMBRE 2003, N.24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)	1	2	3	3	4420	U02701	260.339,07		
L.R. 4 DICEMBRE 2003, N.24	1	2	3	3	4420	U02775	262.059,38		




L.R. 9 MAGGIO 2011, N.3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE)	1	2	3	3	4422	U02800	252.828,00		
L.R. 9 MAGGIO 2011, N.3	1	2	3	3	4422	U02802	42.000,00		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	3	4440	U03850	30.016,40		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	3	4440	U03861	101.266,88		
L.R. 22 DICEMBRE 2011, N.21 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012- 2014)	1	3	1	3	6025	U10596	25.000,00	18.000,00	7.000,00
L.R. 29 MARZO 1993, N.17 (SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE – ARF)	1	3	1	3	6210	U14425	180.000,00		
L.R. 29 MARZO 1993, N.17	1	3	1	3	6212	U14427	70.018,30		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)	1	3	1	3	6300	U16332	980.857,68		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42	1	3	1	3	6300	U16400	1.175.857,44		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42	1	3	1	3	6300	U16402	300.000,00		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42	1	3	1	3	6310	U16352	800.000,00		
L.R. 23 LUGLIO 2001, N.21 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA))	1	3	1	3	6405	U18302	1.300.000,00		
L.R. 12 DICEMBRE 1997, N.43 (INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37)	1	3	1	3	6469	U18349	1.500.000,00		
L.R. 23 DICEMBRE 2004, N.26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)	1	3	2	3	8000	U21088	64.186,25		
L.R. 19 AGOSTO 1996, N.30 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA)	1	3	2	3	8260	U22210	2.422.293,58		
L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.1 (NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO)	1	3	2	3	8270	U22258	6.568.520,67		
L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7 (PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE,	1	3	2	3	8300	U23028	39.398.472,06		




INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO)									
L.R. 23 LUGLIO 2009, N.9 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE)	1	3	2	3	8368	U23752	286.159,00		
L.R. 1 AGOSTO 2002, N. 17 (INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)	1	3	3	2	9100	U25647		100.000,00	
L.R. 1 AGOSTO 2002, N. 17	1	3	3	2	9100	U25662	900.000,00	900.000,00	
L.R. 4 MARZO 1998, N.7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)	1	3	3	2	9100	U25664	2.600.000,00	2.600.000,00	
L.R. 23 DICEMBRE 2002, N.40 (INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38))	1	3	3	3	10010	U25525	372.401,50		
L.R. 11 GENNAIO 1993, N.3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984, N. 38)	1	3	3	3	10010	U25528	653.942,13		
L.R. 1 AGOSTO 2002, N.17	1	3	3	3	10010	U25572	100.000,00	300.000,00	
L.R. 1 AGOSTO 2002, N.17	1	3	3	3	10010	U25780	1.000.000,00		
L.R. 24 APRILE 1995, N.47 (INTERVENTI PER FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N. 42, E 24	1	3	4	3	11600	U27000	300.000,00	500.000,00	500.000,00




DICEMBRE 1981, N. 49)										
L.R. 15 LUGLIO 2002, N.16 (NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO)	1	4	1	3	12620	U30885	208.084,66			
L.R. 3 LUGLIO 1998, N.19 (NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA)	1	4	1	3	12630	U30640	1.855.053,48			
L.R. 3 LUGLIO 1998, N.19	1	4	1	3	12650	U31110	21.968.992,56			
L.R. 3 LUGLIO 1998, N.19	1	4	1	3	12650	U31116	270.190,10			
L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)	1	4	1	3	12670	U32020	224.746,65			
L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24	1	4	1	3	12800	U32045	309.006,04			
L.R. 24 GENNAIO 1977, N.2 (PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO)	1	4	2	2	13500	U38070	20.000,00			
L.R. 29 LUGLIO 2013, N.13 (RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO)	1	4	2	2	13500	U38084	127.000,00			
L.R. 15 NOVEMBRE 1976, N.47 (DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE)	1	4	2	3	14000	U35305	190.424,64			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)	1	4	2	3	14062	U36188	401.680,05			
L.R. 19 APRILE 1995, N.44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA)	1	4	2	3	14090	U37035	11.000.000,00			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14170	U37250	37.530,00			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14220	U37332	1.695.844,16			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14220	U37374	2.000.694,17			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37378	213.325,00			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37385	775.854,53			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37404	250.000,00			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37408	5.493.230,53			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37431	800.000,00			
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37436	321.977,60			
L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N.6 (DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000)	1	4	2	3	14300	U38030	918.445,26			
L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N.6	1	4	2	3	14305	U38090	234.265,62			



L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N.6	1	4	2	3	14310	U38027	936.659,22		
L.R. 14 APRILE 1995, N.36 (INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SACCA DI GORO)	1	4	2	3	14500	U35647	100.000,00		
L.R. 6 LUGLIO 1974, N.27 (INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D'ACQUA DELL'EMILIA- ROMAGNA)	1	4	2	3	14500	U39220	11.101.399,59		
L.R. 28 LUGLIO 2004, N.17 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE)	1	4	2	3	14555	U39360	5.589.278,02		
L.R. 27 APRILE 1976, N.19 (RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA- ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)	1	4	3	3	15800	U41250	820.504,00		
L.R. 27 APRILE 1976, N.19	1	4	3	3	15800	U41360	101.194,20		
L.R. 27 APRILE 1976, N.19	1	4	3	3	15800	U41570	512.000,00		
L.R. 23 LUGLIO 2009, N.9 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE)	1	4	3	3	15820	U41997	603.693,00		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)	1	4	3	3	16010	U43221	299.637,79		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30	1	4	3	3	16010	U43270	9.700.343,66		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)	1	4	3	3	16200	U45175	499.888,47		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16200	U45177	429.388,23		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16200	U45184	10.000.000,00		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16200	U45194	6.428,04		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16208	U45220	179.700.000,00		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30	1	4	3	3	16508	U43651	1.066.095,31		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30	1	4	3	3	16508	U43654	4.550.000,00		
L.R. 20 LUGLIO 1992, N.30 (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI)	1	4	3	3	16600	U46115	86.196,82		



L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1 (NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE)	1	4	4	3	17400	U47114	5.567.570,70		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47315	23.000.000,00		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47317	1.000.000,00		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47319	4.000.000,00		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47321	2.700.000,00		
L.R. 7 APRILE 2000, N. 27 (NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA)	1	5	1	2	18390	U64410	172.800,00	172.800,00	172.800,00
ART. 20, L.11 MARZO 1988, N. 67 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988))	1	5	1	3	19050	U65721	125.000,00		
ART. 36, L.R. 23 DICEMBRE 2002, N.38 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005)	1	5	1	3	19070	U65770	50.580.415,79		
L.R. 12 MARZO 2003, N.2 (NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)	1	5	2	3	21000	U57200	900.000,00		
L.R. 12 MARZO 2003, N.2	1	5	2	3	21000	U57209	1.300.000,00		
L.R. 12 MARZO 2003, N.2	1	5	2	3	21000	U57211	5.796.072,27		
L.R. 12 MARZO 2003, N.2	1	5	2	3	21000	U57213	125.000,00		
L.R. 23 NOVEMBRE 1988, N.47 (NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA-ROMAGNA)	1	5	2	3	21060	U57680	207.802,21		
L.R. 24 MARZO 2004, N.5 (NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N.14 E 12 MARZO 2003, N.2); L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)	1	5	2	3	21060	U68321	1.781.189,31		
L.R. 10 APRILE 1995, N.27 (CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI)	1	6	5	2	27110	U70602	3.850.000,00		
L.R. 5 LUGLIO 1999, N.13 NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO	1	6	5	3	27500	U70678	932.680,48		
L.R. 1 DICEMBRE 1998, N.40 (INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTÀ EUROPEA DELLA	1	6	5	3	27520	U70718	5.586.093,01		



CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA)									
L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)	1	6	5	3	27537	U71566	720.986,76		
L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14	1	6	5	3	27540	U71572	938.011,11		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.13 (NORME IN MATERIA DI SPORT)	1	6	6	3	28500	U78705	4.094.337,10		

(Omissis).

15R0305

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 25/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 9 marzo 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

Capo II

EESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici

Art. 6 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente

Art. 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

Art. 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici

Art. 9 - Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Art. 10 - Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Capo III

ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 11 - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici

Art. 12 - Modalità di ispezione degli impianti termici

Art. 13 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici


Art. 14 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

Capo IV

CATASTO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 15 - Catasto degli impianti termici

Art. 16 - Relazione biennale di monitoraggio



Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Linee guida

Art. 18 - Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

Art. 19 - Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica

Art. 20 - Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto

Art. 21 - Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 23 - Disposizioni finali

Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica

Allegato B - Importi minimi e massimi dei contributi di cui all'art. 13

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'articolo 23-*sexies*;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 20 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4/R;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014, n. 1131;

Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali in data 4 febbraio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento 3 febbraio 2014, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 145;

Considerato quanto segue:


1. l'art. 23-*sexies* della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina a livello regionale delle attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici svolgenti i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché preparazione della acqua calda sanitaria, in applicazione del d.lgs. 192/2005;

2. il regolamento delineato dall'art. 23 *sexies* della l.r. 39/2005 per gli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del d.p.r. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, regola in particolare: le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l'invio alle amministrazioni competenti dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità dei controlli e delle ispezioni da parte delle amministrazioni competenti;

3. la disciplina in questione è finalizzata al mantenimento ed accrescimento dell'efficienza energetica dei cosiddetti impianti termici degli edifici in quanto responsabili di buona parte dei consumi totali energetici, sia a livello europeo, che nazionale e regionale. Il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni in questione contribuisce ad assicurare d'altra parte il complessivo corretto esercizio degli impianti termici degli edifici. In particolare le funzioni in questione, svolte dalle amministrazioni competenti ai fini dell'efficienza energetica, devono coordinarsi ed essere complementari alle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione sugli stessi impianti ai fini della tutela ambientale e della sicurezza e sanità;

4. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013, come anche il d.lgs. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile. Infatti tali impianti comportano sia impatti ambientali, sia consumo di energia non rinnovabile legato al loro funzionamento o alla loro alimentazione. Risulta quindi necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico anche per gli impianti termici da fonte rinnovabile;

5. il d.lgs. 192/2005 e il d.p.r. 74/2013 affidano alla Regione lo sviluppo di un sistema unitario di controlli e monitoraggi degli impianti sia tramite una disciplina unitaria delle attività in questione, sia tramite lo sviluppo di sistemi informativi a scala regionale con cui, oltre alle amministrazioni interessate, possano dialogare responsabili di impianto, manutentori, tecnici ispettori. In Toscana fino ad una eventuale modifica legislativa della attribuzione delle funzioni, il sistema regionale in questione si deve costruire procedendo per fasi alla omogeneizzazione delle attività già svolte dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, in quanto ad oggi autorità competenti ai sensi della l.r. 39/2005;



6. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei nuovi libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile. Anche gli impianti di condizionamento, per il d.p.r. 74/2013, devono dotarsi a regime del proprio libretto;

7. è altresì necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;

8. in conformità a quanto previsto dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della l.r. 39/2005, è quindi opportuno stabilire modalità omogenee dei controlli sugli impianti svolti dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, dettando un quadro unitario di prescrizioni alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare delle autorità competenti la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;

9. è necessario stabilire i criteri omogenei per tutta la regione per la determinazione dei contributi a carico dei responsabili di impianto necessari a sostenere le attività, da parte delle amministrazioni competenti, di accertamento e ispezione degli impianti nonché di gestione del catasto degli impianti stessi;

10. l'art. 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione. Con il regolamento regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R sono stati già delineati contenuti del Sistema e stabilita la sua interoperabilità fra Regione, Province e Comuni. In particolare nel catasto regionale degli impianti termici confluiscono i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione, i rapporti di ispezione compilati dai tecnici incaricati dall'amministrazione competente, i dati trasmessi dai distributori di combustibile, gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale;

11. il presente regolamento precisa i flussi informativi che entrano a costituire il catasto degli impianti. A tal fine i distributori di teleriscaldamento o di energia elettrica finalizzata al funzionamento di pompe di calore sono tenuti a trasmettere pertinenti dati delle utenze fornite per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;

12. al fine di consentire la corretta individuazione degli impianti ad ogni impianto termico è assegnato un codice univoco che lo segue per tutta la sua vita utile;

13. è obiettivo della Regione che gli atti inerenti l'attività di controllo della efficienza energetica affluiscano a regime al catasto regionale degli impianti in modalità telematica e che, con la stessa modalità, i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto;

14. la molteplicità delle azioni che riguardano l'esercizio, la manutenzione degli impianti termici nonché gli specifici controlli di efficienza energetica sia da parte dei manutentori che delle autorità competenti, unita alla variabilità della tipologia degli impianti, necessita di una azione di omogeneizzazione che non si esaurisce con il regolamento ma rende opportuno l'emanazione di linee guida regionali che possano essere di riferimento per i soggetti pubblici e privati interessati;

15. è necessario prevedere specifiche modalità transitorie di svolgimento delle attività e congrui termini di adeguamento al fine di guidare la trasformazione delle attività nel tempo senza incertezze per gli operatori ed interruzioni nelle stesse attività dovute all'implementazione del nuovo sistema di controlli da parte della pubblica amministrazione;

16. di accogliere le raccomandazioni delle Commissioni consiliari competenti e di adeguare conseguentemente il testo in merito alla correzione dei riferimenti normativi presenti all'art. 7, comma 3 e all'art. 11, comma 1, nonché in merito alla individuazione specifica, all'art. 8, comma 9, del soggetto competente alla trasmissione della scheda identificativa d'impianto alle autorità competenti;

17. di accogliere parzialmente la raccomandazione delle Commissioni consiliari competenti in merito alla individuazione del soggetto obbligato a dare informativa sulle situazioni di immediato pericolo, e di adeguare conseguentemente il testo, chiarendo al riguardo, come richiesto dalle Commissioni consiliari, i ruoli dell'autorità competente e del comune;

18. di adeguare, visti i tempi occorsi per i pareri delle Commissioni consiliari e del Consiglio delle autonomie locali, la data di entrata in vigore di cui all'art. 22, comma 1;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE


Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 23-*sexies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nonché dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005, ed in particolare:

1) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;



2) le modalità degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, di cui all'art. 9 del d.lgs. 192/2005, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli stessi impianti, i criteri per la determinazione dei contributi, a carico dei responsabili degli impianti, da parte delle autorità competenti e le relative modalità di versamento, nonché il sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione;

b) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter della l.r. 39/2005 ed, in particolare, i termini e le modalità per la trasmissione alle autorità competenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica;

c) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all'art. 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005, facente parte del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) di cui all'art. 23-ter della l.r. 39/2005.

2. Il presente regolamento garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ove riguardano gli stessi impianti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, e nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005.

2. Ai fini del presente regolamento per "locale adibito alla permanenza delle persone" si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). Sono assimilati al "locale adibito alla permanenza delle persone" i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come definiti dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. 192/2005.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l-trices del d.lgs. 192/2005, sono assimilati ad impianti di climatizzazione invernale di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del d.lgs. 192/2005, il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

4. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

5. Ai fini di cui al comma 4, la disattivazione dell'impianto è comunicata entro trenta giorni all'autorità competente dal responsabile dell'impianto, identificato ai sensi dell'art. 7, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 4.

Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti alle attività di accertamento ed ispezione sono individuate ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005.

2. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005.

3. Al fine di assicurare adeguata qualificazione ed indipendenza gli organismi di cui al comma 2 rispettano i requisiti minimi di cui all'allegato C del d.p.r. 74/2013.

Capo II

ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO

DEGLI IMPIANTI TERMICI


Art. 5.

Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Gli impianti termici sono muniti di:

a) "libretto di impianto per la climatizzazione" di cui all'art. 8, comma 8;

b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;



c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;

d) "dichiarazione di conformità" prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, sono muniti, ove obbligatoria, della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico);

e) "rapporti di controllo e manutenzione" di cui all'art. 8, comma 5 del presente regolamento, nonché "rapporti di controllo di efficienza energetica" di cui all'art. 10, comma 3;

f) codice identificativo dell'impianto, di cui all'articolo 15, comma 4 e, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'art. 4, comma 7 del d.p.r. 74/2013;

g) documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto;

h) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1° dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;

i) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto.

Art. 6.

Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'art. 3 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'art. 5 del d.p.r. 74/2013.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'art. 4 del d.p.r. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'art. 5 del d.p.r. 74/2013.

Art. 7.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come

identificato dall'allegato A al d.lgs. 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013.

2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell'art. 6 del d.p.r. 74/2013.

3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto sono comunicate all'autorità competente:

a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;

b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;

c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.p.r. 74/2013.

4. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Art. 8.

Controllo e manutenzione e degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008.


2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dalla impresa installatrice.

3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto fornire le stesse istruzioni.

4. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 74/2013.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.

6. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.



7. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

8. Entro i termini di cui all'art. 20 gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme a specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. L'impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell'impianto sono tenuti alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.

9. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il suo responsabile. La scheda identificativa d'impianto è trasmessa alle autorità competenti con le modalità telematiche specificate agli articoli 15 e 19. Il responsabile dell'impianto può delegare la trasmissione della scheda identificativa al proprio tecnico manutentore.

10. Il libretto è conservato a cura del responsabile dell'impianto presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.

11. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

12. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del d.lgs. 152/2006 di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, per la cui installazione o di modifica sia necessaria nuova dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008, è trasmessa all'autorità competente la dichiarazione, prevista dall'art. 284 del decreto legislativo, che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite fissati dagli articoli 285 e 286 del d.lgs. 152/2006.

Art. 9.

Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:

- a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

3. Per gli impianti di climatizzazione esistenti con potenza superiore alle soglie di cui al comma 1, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica in applicazione del d.lgs. 192/2005, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di

controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 8 e in ogni caso entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, nonché i controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza energetica in applicazione del d.lgs. 192/2005 sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 10.

Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005;

b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:

a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'art. 21;

b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 9 del d.p.r. 74/2013;

c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 10 del d.p.r. 74/2013.

3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di "rapporto di controllo di efficienza energetica" approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto all'art. 8, commi 7, 8, 9, 10 del d.p.r. 74/2013.

5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il "rapporto di controllo di efficienza energetica" di cui al comma 3. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.



7. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di irricevibilità, il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 7, nonché il codice identificativo dell'impianto, di cui all'art. 15, comma 4.

8. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.

9. Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 9 per l'effettuazione del controllo, il manutentore trasmette il rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente.

10. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente è effettuata tramite lo strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dalla autorità competente.

Capo III

ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 11.

Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti di cui all'art. 4 effettuano gli accertamenti e le ispezioni volti alla verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, anche mediante gli organismi di cui al citato art. 4, comma 2.

2. L'autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

3. Qualora dall'accertamento l'autorità competente rilevi situazioni di immediato pericolo, la stessa provvede ad informare il comune, qualora esso non sia autorità competente, eventuali altri soggetti competenti nonché, nel caso di impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dalle norme vigenti.

4. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

5. Sono sottoposti ad ispezione con il contestuale obbligo del contributo di cui all'art. 13, comma 4:

a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto;

b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;

c) gli impianti termici per i quali l'ispezione avvenga su richiesta del responsabile d'impianto.

6. Sono sottoposti ad ispezione senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'art. 13, comma 4, gli impianti di cui al presente comma, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite dalla autorità competente. Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle scadenze temporali di seguito indicati:

a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;

b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;

c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

7. Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'art. 13, comma 4, gli impianti, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di cui al comma 6, lettere a) b) e c). Il campione è determinato dall'autorità competente su base annuale mediante sorteggio ed è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

Art. 12.

Modalità di ispezione degli impianti termici


1. Oltre alle verifiche di cui all'art. 10, l'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'immobile, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell'immobile.

3. Nel corso dell'ispezione può essere verificato, su indicazione dell'autorità competente, anche il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori massimi delle temperature in ambiente di cui all'art. 6. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalle relative norme UNI.

4. Al termine dell'ispezione il tecnico ispettore provvede a redigere la scheda relativa del libretto di impianto e un "rapporto di prova" secondo specifico modello approvato con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.

5. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'art. 10 comma 2, entro centottanta giorni dall'ispezione il responsabile è tenuto ad inviare all'autorità competente un "rapporto di controllo di efficienza energetica", redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali



limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.

6. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore prescrive l'adeguamento. Al responsabile dell'impianto è assegnato un termine congruo entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento all'autorità competente. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili, chiedere proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 15 del d.lgs. 192/2005. Nel caso di impianti a gas alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì l'interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144).

7. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare immediati fattori di rischio per la sicurezza, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'ispettore provvede a dare adeguata comunicazione al comune, ai soggetti competenti all'adozione delle misure cautelari necessarie nonché all'autorità competente. L'autorità competente adotta i provvedimenti di sua spettanza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute delle persone ed in particolare, nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, richiede l'interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 164/2000.

9. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, l'autorità competente provvede anche a controlli a campione nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs. 152/2006.

10. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, il tecnico incaricato ne dà comunicazione all'autorità competente per l'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, art. 15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16 del d.lgs. 164/2000.

Art. 13.

Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'art. 10, comma 3 del d.p.r. 74/2013, le autorità competenti determinano a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi

delle attività di accertamento ed ispezione di cui agli articoli 11 e 12, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e dall'art. 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. 74/2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività di cui al medesimo comma 1. A tal fine, le autorità competenti trasmettono alla Regione un resoconto annuale dei contributi percepiti e delle spese sostenute per tali attività.

3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, è versato un contributo in occasione dell'invio del rapporto, con le medesime scadenze temporali, determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati all'allegato B, tabella 1 al presente regolamento.

4. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non è stato trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, nonché negli altri casi di cui all'art. 11, comma 5, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione con le modalità ed i tempi indicate nella stessa. Ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita all'ispettore o trasmessa all'autorità competente con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Tale contributo è determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati all'allegato B tabella 2 al presente regolamento.

5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. 192/2005 nei casi indicati all'art. 12, comma 10.


6. I valori minimi e massimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato B sono aggiornati con deliberazione di Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

7. Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, gli impianti gestiti direttamente dalle autorità competenti o comunque a loro intestati sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

8. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dall'autorità competente, la stessa provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.

9. Nel caso di generatori di calore del tipo modulare o in cascata o di due o più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, i contributi di cui ai commi 3 e 4 sono calcolati sulla somma delle potenze dei singoli moduli o generatori appartenenti alla stessa tipologia fra quelle individuate all'allegato B.

10. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al comma 9, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.



Art. 14.

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite tecnici dotati di adeguata competenza professionale.

2. In conformità all'art. 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013, i tecnici ispettori hanno i requisiti minimi di cui all'allegato C del medesimo decreto, ed in particolare:

a) il possesso di formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 1 del d.m. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;

b) in mancanza della formazione tecnica e professionale di cui alla lettera a), il possesso di significativa esperienza professionale nel campo delle ispezioni degli impianti termici maturata precedentemente l'entrata in vigore del d.p.r. 74/2013, in applicazione del punto 11 dell'allegato C al d.p.r. 74/2013.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), è considerata formazione tecnica equivalente il possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, o l'iscrizione alla data del 1° gennaio 2012 nell'elenco regionale dei verificatori di cui al decreto del direttore generale ARPAT n. 51 del 5 marzo 2008.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è considerata esperienza significativa l'aver svolto, nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore del d.p.r. 74/2013, almeno due anni di attività di verificatore o ispettore di impianti termici.

5. In attuazione di quanto previsto al punto 8 dell'allegato C al d.p.r. 74/2013, la Giunta regionale con propria deliberazione individua i requisiti dei soggetti di formazione ed i contenuti di corsi obbligatori di aggiornamento dei tecnici ispettori nonché di percorsi volontari di ulteriore qualificazione professionale.

6. I corsi di cui al comma 5 sono svolti in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, senza oneri a carico della Regione.

Capo IV

CATASTO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 15.

Catasto degli impianti termici

1. Ai fini della formazione ed implementazione del catasto degli impianti termici, facente parte del Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) istituito con l'art. 23 ter della l.r. 39/2005, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale d.p.g.r. n. 17/R del 25 febbraio 2010 (Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies

della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.).

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 quater, del d.lgs. 192/2005, le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 1 riferiti alle loro utenze attive.

3. Ai fini dell'individuazione degli impianti termici non accatastati, l'autorità competente può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale. I comuni non in possesso di tali dati provvedono ad acquisirli con le modalità di cui all'art. 23 ter, comma 3 della l.r. 39/2005.

4. Il catasto regionale degli impianti termici assegna ad ogni impianto termico un codice identificativo univoco, valido per tutta la vita dell'impianto, che costituisce riferimento per la presentazione delle dichiarazioni di avvenuto controllo da parte del manutentore e per le ispezioni delle autorità competenti.

5. La Regione assicura nello sviluppo del catasto di cui al comma 1 la messa a disposizione dei responsabili di impianto e dei manutentori di modalità telematiche di compilazione e trasmissione alle autorità competenti dei libretti di impianto ed in particolare delle "schede identificative di impianto" di cui all'art. 8, comma 9.

Art. 16.

Relazione biennale di monitoraggio

1. Entro il 31 settembre 2015 e successivamente con cadenza biennale, le autorità competenti trasmettono alla Regione i dati necessari per la predisposizione ed invio al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della relazione di cui all'art. 9, comma 10, del d.p.r. 74/2013 sulle caratteristiche degli impianti termici nel territorio regionale, sul loro stato di efficienza ed esercizio e sui risultati delle ispezioni del precedente biennio.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono specificati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Linee guida

1. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici.



2. Le linee guida, in particolare, riguardano:

- a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
- b) indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'art. 8 del regolamento;
- c) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;
- d) le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai responsabili di impianto;
- e) indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;
- f) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 11 e 12;
- g) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'art. 10 o dell'autorità competente ai sensi dell'art. 12.

Art. 18.

Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

1. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di "libretto di impianto per la climatizzazione" previsto dall'art. 8, comma 8, si utilizza il modello di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013.

2. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di "rapporto di controllo di efficienza energetica" previsto dall'art. 10, comma 3, si utilizzano i modelli approvati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013.

3. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di "rapporto di prova", previsto dall'art. 12, comma 4, può essere utilizzato il modello di "rapporto di prova" allegato alle "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013" emanate da ENEA.

Art. 19.

Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica

1. Nelle more dell'attivazione da parte della Regione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei libretti di impianto e delle "schede identificative di impianto" ai sensi dell'art. 15, comma 5, si utilizzano le modalità telematiche predisposte dalle autorità competenti.

2. Nelle more dell'attivazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, dello strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dall'autorità competente per la tra-

missione del rapporto di controllo di efficienza energetica, la trasmissione è effettuata secondo le modalità già individuate dall'autorità competente.

3. Nelle more dell'attivazione del catasto regionale ogni impianto termico è identificato con il codice a tal fine rilasciato dalle autorità competenti.

4. Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'art. 15, comma 1 i distributori di combustibili comunicano, con le modalità di cui al comma 6, alla autorità competente entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell'anno precedente:

- a) ubicazione, intesa come indirizzo completo;
- b) titolarità, intesa come codice fiscale e generalità del titolare la fornitura;
- c) per impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, codice identificativo del punto di prelievo (POD) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, codice numerico univoco del punto di riconsegna (PDR).

5. Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'art. 15, comma 1, le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 4 riferiti alle loro utenze attive.

6. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente indica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il supporto informatico su cui effettuare la comunicazione.

Art. 20.

Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto

1. Il libretto di impianto di cui all'art. 8 è redatto entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi gli impianti di climatizzazione estiva, per i quali il libretto è redatto entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21.

Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa


1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 comma 4, articolo 10 comma 9, art. 11, commi 4, 5, 6, 7, art. 12, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si applicano a far data dall'entrata in vigore degli atti di attuazione delle autorità competenti di cui all'art. 4 e in ogni caso dal 1 gennaio 2016.



3. Le autorità competenti di cui all'art. 4 si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015.

4. Dal 1° gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni delle autorità competenti in contrasto col presente regolamento.

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 74/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2015

ROSSI

(Omissis)

15R00218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 26/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 18 marzo 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA
il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I - Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco

Art. 1. Sede dell'Osservatorio

Art. 2. Convocazione dell'Osservatorio

Art. 3. Funzionamento dell'Osservatorio

Capo II - Concessione dei contributi per progetti promossi dal terzo settore

Art. 4. Contributi per progetti promossi dal terzo settore

Capo III - Logo identificativo No Slot

Art. 5. Approvazione del logo

Art. 6. Rilascio del logo

Art. 7. Disciplinare di uso del logo

Art. 8. Uso non corretto del logo

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);

Viste le modifiche apportate alla legge regionale n. 57/2013 con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85 «Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) e con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta dell'8 gennaio 2015;

Visto il parere della quarta commissione consiliare espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2015, n. 182;

Considerato quanto segue:

è necessario adottare il regolamento di attuazione della legge regionale n. 57/2013 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall'art. 15 della legge stessa;

l'art. 15 della legge regionale n. 57/2013 prevede, fra gli oggetti che il regolamento deve obbligatoriamente disciplinare, il funzionamento dell'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco; le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco; le modalità di approvazione del logo identificativo No Slot, nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO

Art. 1.


Sede dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio ha sede presso la direzione generale regionale competente in materia sanitaria, che ne assicura il supporto tecnico-amministrativo.

Art. 2.

Convocazione dell'Osservatorio

1. Il Presidente dell'Osservatorio lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione è disposta anche su richiesta dell'assessore regionale alla sanità o di almeno un quinto dei componenti dell'Osservatorio.



2. La convocazione alle riunioni dell'Osservatorio, recapitata a ciascun componente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contiene l'indicazione della data e del luogo della riunione.

3. La convocazione è accompagnata dalla documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. All'ordine del giorno possono essere iscritti argomenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione di cui al comma 2. L'ordine del giorno integrativo, con la necessaria documentazione, è trasmesso non oltre quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

5. La trasmissione della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene preferibilmente mediante posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante posta cartacea con raccomandata A/R.

Art. 3.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

2. La partecipazione alle sedute dell'organo può essere delegata in relazione all'argomento oggetto della seduta.

Capo II

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI PROMOSSE DAL TERZO SETTORE

Art. 4.

Contributi per progetti promossi dal terzo settore

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce indirizzi alle società della salute e, nei territori dove queste non siano state costituite, ai comuni singoli o associati, per l'approvazione di bandi finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 57/2013.

2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede il coinvolgimento dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) nella valutazione dei progetti di reinserimento sociale presentati per il finanziamento, e determina l'ammontare massimo del concorso della Regione al finanziamento dei medesimi.

3. I progetti di cui al comma 2 vengono valutati prioritariamente sulla base del livello di integrazione operativa tra i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché della previsione di un percorso personalizzato di reinserimento sociale accompagnato da specifiche attività di tutoraggio.

Capo III

LOGO IDENTIFICATIVO NO SLOT

Art. 5.

Approvazione del logo

1. Il logo identificativo No Slot, elaborato a cura della direzione regionale competente in materia di comunicazione in collaborazione con la direzione regionale competente in materia sanitaria, è approvato dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui al Capo I.

Art. 6.

Rilascio del logo

1. La Regione realizza, sul proprio sito Web istituzionale, un portale per la gestione delle richieste del logo identificativo no slot, cui affluiscono tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 57/2013.

2. Sul portale di cui al comma 1 viene pubblicato l'elenco degli esercizi pubblici e dei circoli che utilizzano il logo identificativo no slot.

Art. 7.

Disciplinare di uso del logo

1. Le modalità di utilizzo del logo e gli impegni dei titolari dei circoli e dei pubblici esercizi che ne chiedono l'utilizzo sono regolate mediante apposito disciplinare, approvato con decreto dirigenziale.

Art. 8.

Uso non corretto del logo

1. I comuni, nell'esercizio della funzione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 57/2013, verificano che i circoli e i pubblici esercizi che utilizzano il logo rispettino gli impegni assunti con il disciplinare di cui all'art. 7.

2. Qualora in un locale che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofaneria o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione del locale dall'elenco di cui all'art. 6 comma 2.


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 marzo 2015

ROSSI

15R00219



LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n. 28.

Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 18 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Principi del riordino

Capo II

LINEE PER IL RIORDINO DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE
E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 3 - Linee di indirizzo per l'organizzazione del servizio sanitario regionale

Art. 4 - Programmazione operativa e direttore per la programmazione di area vasta

Art. 5 - Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali

Art. 6 - Dipartimenti interaziendali di area vasta

Art. 7 - Zona-distretto

Art. 8 - Aziende unità sanitarie locali

Capo III

GOVERNO ISTITUZIONALE MULTILIVELLO

Art. 9 - Conferenza regionale dei sindaci

Art. 10 - Conferenze aziendali

Art. 11 - Conferenze zonali integrate

Capo IV

NORME TRANSITORIE E PROCESSO DI RIORDINO

Art. 12 - Commissariamento delle aree vaste

Art. 13 - Commissariamento delle aziende unità sanitarie locali

Art. 14 - Funzioni del commissario dell'azienda unità sanitaria locale

Art. 15 - Funzioni dei vicecommissari

Art. 16 - Funzioni del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria nel processo di riordino

Art. 17 - Ruolo e funzioni degli altri istituti, enti e aziende del servizio sanitario regionale nel processo di riordino

Art. 18 - Processo di riordino del servizio sanitario regionale

Capo V

ULTERIORI MISURE DI INTERVENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
E L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 19 - Iniziative in tema di sobrietà, eticità e appropriatezza delle cure

Capo V

NORME FINALI

Art. 20 - Entrata in vigore

Allegato A

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 30 gennaio 2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e nel contempo assicurare la sostenibilità e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, a



fronte del mutato quadro epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale, si rende necessario avviare un processo di riordino complessivo del servizio sanitario regionale, che, partendo da una revisione e da un rilevante rafforzamento della programmazione di area vasta, prevede, altresì, una riduzione delle attuali aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta;

2. L'integrazione completa tra aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie in un'unica azienda a livello di area vasta può rappresentare il modello che, opportunamente definito e sviluppato, permette di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi, potenziare gli aspetti di didattica e ricerca e il governo complessivo del sistema, ma tale obiettivo è subordinato alla modifica del quadro normativo nazionale, di cui al d.lgs. 502/1992 e al d.lgs. 517/1999;

3. Al fine di garantire un'adeguata programmazione di area vasta e la sua integrazione tra l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unità sanitaria locale, evitando duplicazioni, sprechi di risorse, volumi di attività inadeguati, insufficiente utilizzo delle tecnologie è istituito, a regime, il direttore per la programmazione di area vasta, con il compito di elaborare, in attuazione della programmazione regionale, d'intesa con l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unità sanitaria locale, la proposta di programmazione di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci di area vasta e del rettore dell'università per quanto di competenza;

4. Si individua il dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di programmazione coordinata, per promuovere la qualità e l'appropriatezza delle cure, l'omogeneità sui territori e l'efficienza delle attività;

5. Si prevede, nella revisione dei modelli organizzativi integrati tra le varie forme di assistenza, il consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso l'attribuzione di competenze organizzative e gestionali alla zona-distretto o società della salute, in linea con quanto già disposto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

6. Si interviene sul modello di governo istituzionale multilivello e, in particolare, sono stabilite linee di indirizzo finalizzate a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza dei sindaci e delle conferenze zonali;

7. La riforma complessiva del sistema verrà disciplinata con successiva legge regionale, nel rispetto dei principi e delle linee di indirizzo definite dalla presente legge, a conclusione di un articolato processo di analisi organizzativa, informazione, confronto e partecipazione che si svolgerà in tempo utile per l'avvio del nuovo assetto organizzativo con il 1° gennaio 2016;

8. Al fine di avviare il processo di fusione e di elaborare il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari a livello di area vasta, si dispone la decadenza dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari e dei direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali dal 1° luglio 2015 e, contestualmente, si prevede la loro sostituzione con un commissario per tutte le aziende unità sanitarie locali afferenti alla stessa area vasta. Si dispone, inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2015, la decadenza dei comitati di area vasta di cui all'art. 9 della l.r. 40/2005 e la nomina di commissari di area vasta;

9. Si rende necessario disciplinare la fase transitoria con il riordino delle funzioni di programmazione di area vasta, definendo i compiti dei commissari di area vasta e dei commissari delle aziende unità sanitarie locali, dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e dei dipartimenti interaziendali;

10. Allo scopo di garantire le regolari attività aziendali e di assicurare l'erogazione dei servizi sanitari si prevede la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un vicecommissario presso ciascuna azienda unità sanitaria locale coinvolta nel processo di riordino;

11. Le nuove aziende unità sanitarie locali e i direttori per la programmazione di area vasta sono istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2016;

12. Le rappresentanze degli enti locali a livello regionale, di area vasta e aziendale, partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dalla l.r. 40/2005;

13. Le università toscane partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dall'art. 13 della l.r. 40/2005;


14. La Regione, tramite la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo del processo di riordino;

15. Le aziende, enti e istituti di livello regionale sono destinatari di specifiche disposizioni che disciplinano la loro partecipazione al processo di riordino;

16. L'attuazione della presente legge determina una minore spesa a carico del bilancio regionale derivante, in questa prima fase, dal venire meno degli organi di vertice delle attuali dodici aziende unità sanitarie locali e dalla loro sostituzione con organi straordinari, incaricati di gestire il processo di fusione e riorganizzazione che porterà a tre aziende unità sanitarie locali di area vasta;

17. Sono altresì introdotte ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e l'efficienza del servizio sanitario regionale;

18. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, con conseguenti modifiche del testo;



APPROVA

la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge reca disposizioni urgenti di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, finalizzate a garantire l'ulteriore promozione della qualità dei servizi in un quadro di sostenibilità economica del sistema sanitario stesso.

Art. 2.

Principi del riordino

1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale è definita nel rispetto dei seguenti principi:

- a) salute, come diritto per il singolo cittadino e dovere della collettività;
- b) cittadini e associazioni dei malati, professionisti e programmazione, come elementi fondanti del sistema sanitario regionale;
- c) uguaglianza, umanizzazione e personalizzazione delle cure anche con riferimento alla medicina complementare e integrata;
- d) valorizzazione delle risorse umane, con attenzione al benessere organizzativo, della professionalità e delle competenze in ogni ruolo e profilo professionale e valorizzazione della medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- e) valorizzazione del sistema del volontariato;
- f) appropriatezza ed eticità delle cure;
- g) equità di accesso ai servizi e uniformità nei livelli di assistenza;
- h) integrazione socio-sanitaria;
- i) vicinanza ai territori e attenzione alle zone disagiate;
- l) eticità e sobrietà nell'uso delle risorse;
- m) salvaguardia e valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio;
- n) promozione della ricerca e dell'innovazione in tutti gli ambiti organizzativi e professionali;
- o) valorizzazione dell'organizzazione dell'assistenza per processi e della multidisciplinarietà nelle cure;
- p) valorizzazione ed integrazione degli operatori privati accreditati nelle strategie del sistema sanitario regionale.

Capo II


LINEE PER IL RIORDINO DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 3.

Linee di indirizzo per l'organizzazione del servizio sanitario regionale

1. Il modello organizzativo di riordino del servizio sanitario regionale si realizza secondo le seguenti linee di indirizzo:

- a) area vasta, quale sede di attuazione della programmazione strategica regionale;
- b) dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di programmazione coordinata;
- c) valorizzazione, attraverso modelli convenzionali tra azienda unità sanitaria locale e azienda ospedaliero-universitaria, della formazione, didattica e ricerca negli ambiti delle attività di prevenzione, territoriali e ospedaliere;
- d) rafforzamento del governo con le comunità e gli enti locali;
- e) consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso il rafforzamento del ruolo organizzativo e gestionale della zona-distretto o società della salute;
- f) istituzione presso ciascuna azienda unità sanitaria locale del dipartimento della medicina generale e partecipazione della medicina generale nei dipartimenti interaziendali;
- g) sviluppo delle reti e dei percorsi clinico-assistenziali attraverso l'integrazione delle attività tra le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie;
- h) definizione e rispetto di specifici standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale e ospedaliera dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, con particolare attenzione alle zone disagiate, entro il 31 dicembre 2016;
- i) rafforzamento dell'appropriatezza ed eticità nei percorsi di cura e nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici;
- l) valorizzazione e partecipazione del ruolo direzionale, della professione infermieristica e tecnico-sanitaria, della medicina generale e dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali;
- m) partecipazione di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale al processo di riordino, valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle competenze;
- n) coordinamento e riorganizzazione delle attività di governo clinico regionale, di studio e ricerca in materia di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari, formazione sanitaria e consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, anche mediante l'eventuale costituzione di un unico organismo regionale;
- o) riallineamento delle retribuzioni delle figure direzionali del sistema sanitario e socio-sanitario regionale il cui trattamento economico è collegato a quello degli organi di direzione delle aziende sanitarie.



Art. 4.

Programmazione operativa e direttore per la programmazione di area vasta

1. La Regione tramite l'area vasta garantisce, e sovrain-tende, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso i piani operativi di area vasta e i piani delle singole aziende sanitarie che ne fanno parte, assicurando omogeneità della metodologia organizzativa anche mediante una eventuale revisione degli ambiti di riferimento territoriale. La Regione assicura, inoltre, l'omogeneità dei modelli organizzativi dipartimentali delle aziende unità sanitarie locali;

2. L'azienda unità sanitaria locale e l'azienda ospedaliero-universitaria operano attraverso i propri dipartimenti aziendali coordinati per la programmazione nei dipartimenti interaziendali di area vasta e attraverso eventuali modelli convenzionali nei diversi ambiti delle attività delle aziende stesse.

3. Il nuovo modello della programmazione di area vasta è formulato nell'ambito della proposta di legge di cui all'art. 18, in coerenza con quanto disposto dal Capo II del Titolo III della l.r. 40/2005 e secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) presso ciascuna area vasta è nominato un direttore per la programmazione, che svolge le seguenti funzioni:

1) elaborazione, in attuazione della programmazione regionale, di intesa con l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unità sanitaria locale, della proposta di programmazione di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci di area vasta e del rettore dell'università per quanto di competenza;

2) verifica dell'attuazione della programmazione di area vasta nei piani operativi dell'azienda ospedaliero-universitaria e dell'azienda unità sanitaria locale;

3) attività di monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta, nel rispetto, in ogni caso, dell'autonomia gestionale aziendale;

4) predisposizione per la Regione, in rapporto alla programmazione di area vasta e alla valutazione dei relativi piani operativi annuali dell'azienda ospedaliero-universitaria e dell'azienda unità sanitaria locale, di una proposta di attribuzione delle risorse necessarie;

b) presso ciascuna area vasta è costituito un comitato operativo, composto dai direttori generali delle aziende sanitarie afferenti l'area vasta e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale che coadiuva il direttore per la programmazione per quanto attiene la elaborazione della proposta di programmazione di area vasta.

4. Il direttore per la programmazione di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

5. Il trattamento economico lordo del direttore per la programmazione di area vasta è pari a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie.

6. Il direttore per la programmazione di area vasta si avvale di un nucleo tecnico appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale messo a disposizione dalle aziende sanitarie e dal servizio sanitario regionale per le funzioni di supporto alla programmazione, all'attività di verifica e monitoraggio e all'attività tecnico amministrativa.

7. I provvedimenti connessi o conseguenti le attività del direttore per la programmazione di area vasta sono adottati dalla Regione, su proposta del direttore medesimo.

Art. 5.

Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali

1. Il dipartimento aziendale è confermato quale strumento organizzativo delle aziende unità sanitarie locali, secondo le normative vigenti.

2. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse e la continuità dei percorsi assistenziali, nonché garantire l'omogeneità delle procedure operative e l'integrazione fra le prestazioni erogate in regimi diversi, le aziende unità sanitarie locali, in coerenza con quanto disposto dall'art. 70 della l.r. 40/2005, costituiscono dipartimenti a carattere gestionale, così come definiti dalla proposta di legge di cui all'art. 18, in seguito al periodo di sperimentazione.

3. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetrica e il dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, riabilitative e della prevenzione ed il dipartimento dei servizi sociali, secondo i parametri e i criteri definiti dalla proposta di legge di cui all'art. 18.


4. Le aziende unità sanitarie locali costituiscono, inoltre, il dipartimento della medicina generale, di cui all'art. 7, comma 6, composto dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge i dipartimenti aziendali sono individuati dalla proposta di legge di cui all'art. 18, tenendo conto, in particolare, degli ambiti del territorio, della prevenzione, della salute mentale e delle dipendenze, della riabilitazione, dei servizi sociali e della medicina generale.

Art. 6.

Dipartimenti interaziendali di area vasta

1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per la programmazione nell'area vasta.



2. Il dipartimento interaziendale di area vasta è disciplinato in dettaglio nell'ambito della proposta di legge di cui all'art. 18, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) il dipartimento interaziendale di area vasta è composto dai dipartimenti aziendali, o loro unità costitutive, della azienda unità sanitaria locale e della azienda ospedaliero-universitaria e da eventuali aree o unità funzionali;

b) analizza e valuta gli schemi organizzativi in essere, i livelli di attività e i risultati;

c) formula e propone una programmazione finalizzata a garantire la omogeneità territoriale dei servizi, la qualità e appropriatezza delle cure, l'efficienza organizzativa e il migliore utilizzo delle risorse tecniche unitamente alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze, relativamente alla qualità, sicurezza, efficacia ed efficienza della rete della prevenzione, dell'assistenza territoriale e ospedaliera di area vasta;

d) propone azioni atte a garantire e sviluppare, sulla base di modelli convenzionali, le attività di formazione, didattica e ricerca;

e) il dipartimento è dotato di un'assemblea e di un coordinatore;

f) l'assemblea del dipartimento è composta dai responsabili di ciascuna unità operativa, o unità assimilata, da uno o più direttori per ciascuna professione sanitaria del dipartimento, da uno o più rappresentanti della medicina generale, da un responsabile per la didattica;

g) il direttore per la programmazione di area vasta nomina il coordinatore del dipartimento fra una terna di professionisti, titolari di struttura complessa, designati dall'assemblea. Nell'ambito della terna è garantita almeno la presenza di un professionista dell'azienda ospedaliero-universitaria e di un professionista dell'azienda unità sanitaria locale;

h) il coordinatore del dipartimento presiede l'assemblea, coordina le attività del dipartimento interaziendale di area vasta, rimane in carica per un anno e l'incarico è rinnovabile fino ad un massimo di tre anni;

i) il direttore per la programmazione di area vasta costituisce il comitato dei dipartimenti interaziendali composto dai direttori generali dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria e dai coordinatori dei dipartimenti interaziendali. Ai lavori del comitato partecipano:

1) un rappresentante dei responsabili di zona-distretto e dei direttori delle società della salute dell'azienda unità sanitaria locale;

2) un rappresentante, per quanto di competenza, per ogni dipartimento universitario medico, costituito ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), dell'università che insiste nell'area vasta;

3) il direttore del dipartimento aziendale della medicina generale;

4) un direttore delle professioni infermieristiche e delle professioni tecnico-sanitarie;

l) il comitato dei dipartimenti interaziendali contribuisce alla formulazione delle linee di indirizzo per la programmazione annuale di area vasta con particolare riferimento alla integrazione delle attività socio-sanitarie, ospedaliere, formative, di didattica e di ricerca.

3. Nella fase di riordino, al fine di dare immediata operatività alla programmazione di area vasta e di sperimentare modelli innovativi, anche con riferimento a particolari esigenze della programmazione regionale, sono individuati, quale livello minimo, i seguenti dipartimenti interaziendali, ferma restando l'operatività delle reti cliniche, quali la rete materno infantile, delle reti tempo-dipendenti, quali la rete trauma, la rete infarto e la rete ictus, nonché dei coordinamenti tecnico-professionali presenti nelle aree vaste, quali neurologia e anestesia e rianimazione, già esistenti:

a) dipartimento interaziendale di area vasta di emergenza urgenza;

b) dipartimento interaziendale di area vasta di chirurgia generale e d'urgenza;

c) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità chirurgiche;

d) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica per immagini;

e) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica di laboratorio;

f) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari;

g) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità mediche;

h) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neurologiche;


i) dipartimento interaziendale di area vasta medico per intensità di cura ospedaliera;

l) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche;

m) dipartimento interaziendale di area vasta materno infantile e della salute in età evolutiva.

4. Le funzioni operative e le strutture organizzative professionali relative ai dipartimenti di cui al comma 3 sono quelle individuate nell'allegato A della presente legge.

5. Sulla base dei risultati della sperimentazione di cui al comma 3, la proposta di legge di cui all'art. 18, procede alla definizione puntuale della tipologia, composizione e del numero dei dipartimenti interaziendali di area vasta e dell'azienda unità sanitaria locale di area vasta, ferma restando l'autonomia organizzativa dell'azienda ospedaliero-universitaria in riferimento ai dipartimenti ad attività integrata. La medesima proposta di legge aggiorna l'elenco delle funzioni operative territoriali e ospedaliere e le relative strutture organizzative professionali, di cui all'allegato A, sulla base della normativa nazionale vigente, della evoluzione scientifica e dell'epidemiologia dei bisogni.



Art. 7.

Zona-distretto

1. La zona-distretto è confermata quale ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

2. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71-bis e seguenti della l.r. 40/2005, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all'art. 70-bis della l.r. 40/2005.

3. La zona-distretto o la società della salute costituiscono il livello unitario di organizzazione delle funzioni direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

4. Ai fini di cui al comma 3, la zona-distretto e la società della salute, nel rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa, esercitano le seguenti funzioni di programmazione e gestione inerenti rispettivamente alle proprie competenze di cui agli articoli 64 e 71-bis della l.r. 40/2005:

a) definizione dei bisogni di salute della popolazione afferente, conseguente allocazione delle risorse e monitoraggio dei risultati operativi;

b) organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;

c) organizzazione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio e dell'integrazione socio-sanitaria;

d) gestione del sistema dei presidi sanitari e socio-sanitari territoriali;

e) gestione delle attività, dei servizi e degli interventi di sanità territoriale, socio-sanitarie e sociali integrate;

f) concorso alla programmazione e alla definizione degli obiettivi di budget sia a livello territoriale che ospedaliero nell'ambito della direzione aziendale in area vasta;

g) concorso alla definizione delle relazioni fra i dipartimenti aziendali e le relative articolazioni zonali.

5. Presso ciascuna zona-distretto o società della salute rispettivamente il responsabile di zona o il direttore provvedono ad attuare le funzioni definite dal comma 4 e a questo scopo:

a) garantiscono rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e svolgono le attività di programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria in diretta relazione con la conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) attuano le attività sanitarie e socio-sanitarie contenute nel piano integrato di salute e negli altri strumenti di programmazione;

c) coordinano le attività amministrative e tecniche di zona;

d) gestiscono il budget di zona, definiscono e negoziano i rispettivi budget con i dipartimenti territoriali e con le unità funzionali di zona;

e) stabiliscono e promuovono le necessarie forme di collaborazione e relazione nei confronti degli ospedali e dei soggetti accreditati;

f) svolgono attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;

g) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini.

6. Le aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 8 sono organizzate per dipartimenti. I dipartimenti sono istituiti con riferimento almeno ai seguenti ambiti di attività:

a) territorio;

b) prevenzione;

c) salute mentale e dipendenze;

d) riabilitazione;

e) servizi sociali;

f) medicina generale.

7. I dipartimenti aziendali svolgono le seguenti attività:

a) forniscono ai responsabili di zona e ai direttori delle società della salute gli elementi conoscitivi necessari per la programmazione e il controllo delle attività e la valutazione dei risultati;

b) promuovono la formazione multidisciplinare dei professionisti;

c) elaborano attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione con università e altre istituzioni interessate.

8. Con la proposta di legge di cui all'art. 18, sono disciplinati i dipartimenti relativi al territorio secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) il dipartimento svolge funzioni attinenti alle cure primarie e all'integrazione socio-sanitaria e si articola a livello della zona-distretto nelle direzioni sanitarie del territorio;

b) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura l'organizzazione strutturata, ordinata e completa delle attività residenziali, semiresidenziali e domiciliari, in grado di sostenere la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e di erogare le prestazioni necessarie per rispondere ai bisogni delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;


c) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura la ricomposizione degli assetti assistenziali delle cure primarie e a questo scopo organizza:

1) le forme di aggregazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

2) la formazione dei team multidisciplinari per le cure primarie;

3) il sistema dei presidi territoriali e delle case della salute;

4) le attività della sanità d'iniziativa.



Art. 8.

Aziende unità sanitarie locali

1. A far data dal 1° gennaio 2016 sono istituite le seguenti aziende unità sanitarie locali:

a) Azienda unità sanitaria locale Toscana centro, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;

b) Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 2 di Lucca, 1 di Massa e Carrara, 12 di Viareggio, 5 di Pisa e 6 di Livorno;

c) Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, istituita mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto.

2. Le aziende di cui al comma 1 sono enti del servizio sanitario regionale, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.

Capo III

GOVERNO ISTITUZIONALE MULTILIVELLO

Art. 9.

Conferenza regionale dei sindaci

1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza regionale dei sindaci, è l'organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale.

2. La composizione e le funzioni della conferenza regionale dei sindaci sono disciplinate dall'art. 11 della l.r. 40/2005.

3. Nel periodo di commissariamento, la conferenza regionale dei sindaci partecipa al processo di riordino del servizio sanitario regionale di cui all'art. 18, con la presenza di tre sindaci per ciascuna area vasta e di un rappresentante dell'Anci Toscana, designati dalla conferenza medesima.

Art. 10.

Conferenze aziendali

1. Con la proposta di legge di cui all'art. 18, si procede a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza aziendale dei sindaci di cui all'art. 12 della l.r. 40/2005 secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) la conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali, ovvero delle società della salute, afferenti alla stessa azienda unità sanitaria locale, dal direttore generale della azienda unità sanitaria locale e dal direttore per la programmazione di area vasta, o loro delegati. La conferenza è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze zonali. Alle sedute della conferenza aziendale possono partecipare altri due amministratori per ciascun ambito zonale senza diritto di voto;

b) i componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

1) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle conferenze zonali, ovvero delle società della salute, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;

2) il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento;

c) la conferenza aziendale assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dei pareri di cui alla lettera *d)*, numeri 3) e 5), che sono deliberati a maggioranza dai soli componenti degli enti locali;

d) la conferenza aziendale esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'art. 3, comma 14, del d.lgs 502/1992, assume la funzione di raccordo tra la dimensione aziendale e la dimensione locale delle zone-distretto e in particolare:

1) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale;

2) approva il piano attuativo locale;

3) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera *a)* della l.r. 40/2005;

4) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;

5) propone al Presidente della Giunta regionale, in seduta riservata alle sole componenti comunali, la revoca del direttore generale ai sensi dell'art. 39, comma 8, della l.r. 40/2005;

6) approva il piano integrato di salute;

e) il funzionamento della conferenza aziendale è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente e la costituzione di un esecutivo della conferenza.

Art. 11.


Conferenze zonali integrate

1. Con la proposta di legge di cui all'art. 18 si procede a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della l.r. 41/2005, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) la conferenza zonale integrata è composta da tutti i sindaci dei comuni afferenti allo stesso ambito zonale, ovvero dai presidenti delle unioni comunali, e dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o loro delegati;

b) i componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

1) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;



2) il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento;

c) la conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell'intesa di cui alla lettera d), numero 1);

d) la conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in accordo con la programmazione aziendale di area vasta, ed in particolare:

1) esprime l'intesa necessaria per la nomina del direttore di zona;

2) elabora gli atti di programmazione per la salute di livello locale e, a questo scopo, coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;

3) attiva gli strumenti per il governo amministrativo, professionale e gestionale dell'integrazione socio-sanitaria secondo le disposizioni di legge;

e) il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente e la costituzione di un esecutivo della conferenza.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E PROCESSO DI RIORDINO

Art. 12.

Commissariamento delle aree vaste

1. Il 1° maggio 2015 decadono i comitati di area vasta di cui all'art. 9, della l.r. 40/2005, e le relative funzioni sono assunte, in ciascuna area vasta, da un commissario di seguito denominato "commissario di area vasta".

2. Il commissario di area vasta, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5, ed in attuazione della programmazione regionale, elabora un piano annuale di area vasta, istituisce in via sperimentale i dipartimenti interaziendali di cui all'art. 6, comma 3, ne nomina i coordinatori sentiti il commissario dell'azienda unita sanitaria locale, di cui all'art. 13, e il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, e definisce il riassetto delle funzioni e delle attività di area vasta.

3. Il commissario di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ed entra in carica il 1° maggio 2015.

4. Al commissario di area vasta si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 12 dell'art. 13; i relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.

5. Il commissario di area vasta si avvale di un nucleo tecnico appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale o attività messi a disposizione dal servizio sanitario regionale.

6. I provvedimenti connessi o conseguenti alle attività del commissario di area vasta sono adottati dalla Regione, su proposta del commissario medesimo.

Art. 13.

Commissariamento delle aziende unità sanitarie locali

1. Il 1° luglio 2015 decadono i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari, i direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali incluse in ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 1. Restano in carica gli altri organi aziendali e i titolari degli ulteriori incarichi di carattere gestionale la cui durata è connessa all'incarico del direttore generale.

2. Le aziende unità sanitarie locali incluse in ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 1 sono rette da un unico commissario, di seguito denominato "commissario dell'azienda unità sanitaria locale".


3. I commissari delle aziende unità sanitarie locali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, sentite le conferenze dei sindaci di area vasta ed entrano in carica il 1° luglio 2015.

4. Gli oneri derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico delle aziende cui il commissario è preposto. L'atto di nomina individua l'azienda che provvede direttamente alle spese, compresi l'indennità e i rimborsi spettanti al commissario, e definisce i criteri di ripartizione delle stesse tra le aziende cui il commissario è preposto.

5. L'incarico di commissario dell'azienda unità sanitaria locale comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni previste dalla presente legge. Al commissario spetta un'indennità forfetaria, unica per il complesso delle funzioni commissariali che è tenuto a esercitare verso le aziende sanitarie cui è preposto, stabilita nell'atto di nomina. L'indennità non può superare il trattamento economico lordo previsto per un direttore generale di azienda sanitaria, commisurato al periodo di svolgimento dell'incarico, ed è erogata per mensilità. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per il direttore generale di azienda sanitaria.

6. La nomina a commissario dell'azienda unità sanitaria locale dei dipendenti della Regione, di un ente o di un'azienda regionale, ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono ripartiti tra le aziende secondo quanto previsto al comma 4. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

7. Il commissario dell'azienda unità sanitaria locale è revocato qualora sia accertato il venir meno dei requisiti e delle condizioni per la nomina. Può essere altresì revocato in ogni tempo dall'incarico per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale, e comunque in tutti i casi in cui è prevista la revoca del di-



rettore generale di azienda sanitaria. Il provvedimento di revoca è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. Il Presidente della Giunta regionale nomina presso ogni azienda unità sanitaria locale un vicecommissario, in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario, di cui agli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992. La nomina del vicecommissario è effettuata previo confronto con la conferenza aziendale dei sindaci.

9. Il trattamento economico del vicecommissario è posto a carico del bilancio aziendale, è determinato nell'atto di nomina e non può superare la misura dell'80 per cento di quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie.

10. La nomina a vicecommissario dei dipendenti della Regione, di un ente o di un'azienda regionale, ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono posti a carico del bilancio aziendale. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. Il vicecommissario, per l'espletamento delle sue funzioni, nomina uno staff composto da professionisti del servizio sanitario regionale e, qualora se ne dimostri la necessità e qualora non si individui analoga professionalità all'interno dell'area vasta di riferimento, da non più di un soggetto esterno di comprovata esperienza nell'area interessata, iscritto negli elenchi degli aspiranti al ruolo di direttore sanitario o direttore amministrativo.

12. All'attività commissariale disciplinata dalla presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 14.

Funzioni del commissario dell'azienda unità sanitaria locale

1. Il commissario esercita per ciascuna azienda unità sanitaria locale cui è preposto, le funzioni attribuite al direttore generale ai sensi della l.r. 40/2005 e della normativa nazionale vigente in materia.

2. In attuazione dei principi e delle linee di indirizzo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ed in coerenza con gli atti del commissario di area vasta, il commissario dell'azienda unità sanitaria locale cura il processo di fusione aziendale e il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari, propedeutico alla nascita della nuova azienda, promuovendo interventi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del personale.

3. A fini di cui al comma 2, il commissario dell'azienda unità sanitaria locale, nel rispetto delle direttive regionali, impartisce direttive ai vicecommissari per l'espletamento delle analisi organizzative in ciascuna azienda sanitaria,

finalizzate all'unitarietà del sistema aziendale. In tale ambito può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 2, commi 11 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale.

4. Per le attività connesse con gli interventi di revisione della spesa già avviati ed in fase di avvio, il commissario dell'azienda unità sanitaria locale opera in attuazione degli specifici indirizzi regionali, dirigendo e coordinando le attività poste in essere dai vicecommissari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso i bilanci di previsione e gli altri atti di indirizzo regionali adottati a tale fine.

5. Il commissario dell'azienda unità sanitaria locale si avvale di un nucleo tecnico appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale o attività messi a disposizione dal servizio sanitario regionale.

Art. 15.

Funzioni dei vicecommissari

1. I vicecommissari esercitano le funzioni di gestione ordinaria delle aziende unità sanitarie locali nei limiti della delega loro conferita dal commissario dell'azienda unità sanitaria locale, sulla base degli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale. Gli atti di gestione straordinaria possono essere adottati dai vicecommissari se autorizzati dal commissario. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione, il commissario non si esprime negativamente. I vicecommissari attuano gli interventi di revisione della spesa per quanto di competenza.


2. I vicecommissari, sulla base delle direttive del commissario, realizzano un'analisi organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 14, commi 2 e 3.

3. I vicecommissari effettuano la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione è sottoposto al parere del collegio sindacale e trasmesso al commissario entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Funzioni del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria nel processo di riordino

1. In attuazione dei principi e delle linee di indirizzo, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 ed in coerenza con la programmazione regionale e con gli atti del commissario di area vasta, il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, ferme restando le prerogative dell'azienda medesima, cura l'elaborazione del processo di riorganizzazione aziendale al fine di renderlo coerente con l'organizzazione e la programmazione di area vasta, in particolare in merito all'istituzione dei dipartimenti interaziendali di area vasta e ai modelli convenzionali che favoriscono l'integrazione tra assistenza, ricerca e didattica.



2. Per le finalità di cui al comma 1 il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria promuove interventi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del personale.

3. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria realizza un'analisi organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del personale. In tale ambito può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 2, commi 11 e seguenti, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale.

4. Per le attività connesse con gli interventi di revisione della spesa già avviati ed in fase di avvio, il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria opera in attuazione degli specifici indirizzi regionali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso i bilanci di previsione e gli altri atti di indirizzo regionali adottati a tale fine.

Art. 17.

Ruolo e funzioni degli altri istituti, enti e aziende del servizio sanitario regionale nel processo di riordino

1. L'azienda ospedaliero-universitaria Meyer partecipa, per quanto di competenza, alle attività dei commissari di area vasta, con la finalità di elaborare una proposta di riorganizzazione nel settore pediatrico ospedaliero a livello regionale.

2. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica partecipa, per quanto di competenza, alle attività del commissario dell'area vasta nord-ovest e ai dipartimenti interaziendali della medesima area vasta; per le funzioni di valenza regionale partecipa alle attività dei commissari delle tre aree vaste.

3. Gli istituti, enti ed aziende del servizio sanitario regionale realizzano un'analisi organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del personale. In tale ambito possono fare ricorso alle procedure di cui all'art. 2, commi 11 e seguenti, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale.

Art. 18.

Processo di riordino del servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa informativa al Consiglio regionale, criteri, direttive e determinazioni per l'attuazione della legge stessa, prevedendo, altresì, tempistica e modalità di partecipazione e concertazione del processo di riordino.

2. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2015, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge che disciplina compiutamente il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale, con riferimento a tutti gli istituti, enti e aziende del servizio sanitario regionale, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

3. Al fine di garantire la continuità delle attività di governo clinico e nelle more della riorganizzazione complessiva dei relativi organismi, i componenti degli organi del Consiglio sanitario regionale restano in carica sino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2.

Capo V

ULTERIORI MISURE DI INTERVENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 19.

Iniziative in tema di sobrietà, eticità ed appropriatezza delle cure

1. Al fine di promuovere ulteriori processi di efficientamento e razionalizzazione delle risorse, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta iniziative volte a garantire sobrietà nei comportamenti prescrittivi, appropriatezza nelle attività di diagnostica e terapia, eticità nelle cure erogate, con particolare riferimento alle cure di fine vita, nonché una sostenibile innovazione tecnologica nell'ambito del servizio sanitario regionale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte anche attraverso processi di coordinamento degli organismi già deputati a garantire la sicurezza, l'appropriatezza e l'economicità delle cure erogate.

3. La Giunta regionale individua, con deliberazione da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, fra i dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie finiti, di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 1 al regolamento emanato con decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), quelli che devono essere acquisiti con procedure pubbliche di acquisto e distribuiti direttamente agli assistiti dalle aziende sanitarie, fatti salvi specifici accordi di livello regionale con la filiera distributiva.


Capo VI

NORME FINALI

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 2015

(*Omissis*)

15R00217

REGIONE ABRUZZO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 1.

Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 29 Speciale del 20 marzo 2015)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 123 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2004 n. 5;

Il Consiglio Regionale ha approvato con la prescritta maggioranza;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge statutaria regionale

Art. 1.

Modifica all'art. 43 dello Statuto

1. Al comma 1 dell'art. 43 dello Statuto, dopo le parole «Presidente della Giunta» sono aggiunte le seguenti: «, il Sottosegretario alla presidenza della Giunta».

Art. 2.

Modifica all'art. 44 dello Statuto

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 dello Statuto, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'art. 46-bis.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 46-bis dello Statuto

1. Dopo l'art. 46 dello Statuto è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (il Sottosegretario alla presidenza). — 1. Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri

regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale.

2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:

a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;

b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;

c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale.».

Art. 4.

Modifica all'art. 49 dello Statuto

1. Dopo il comma 1 dell'art. 49 dello Statuto è aggiunto il seguente:

«1-bis. In attuazione dei principi di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale, per l'esame di materie o questioni di significativo interesse regionale, può riunirsi in luoghi diversi da quelli indicati al comma 3 dell'art. 1, in sedute pubbliche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi o collettivi.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 17 dello Statuto

1. L'art. 17 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Le riunioni del Consiglio regionale). — 1. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza almeno mensile e, entro un termine massimo di dieci giorni, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, o del Presidente della Giunta o in altri casi previsti dallo Statuto.».

Art. 6.

Modifica all'art. 19 dello Statuto

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 dello Statuto è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni votazione si svolge con il sistema di voto elettronico, salvo ragioni di impossibilità oggettiva.».


La presente Legge Statutaria Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge Statutaria della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 marzo 2015

D'ALFONSO

15R00247



LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale").

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 Speciale del 27 marzo 2015)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/3 del 10.3.2015

Il Presidente della Giunta Regionale promulga

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2014

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole «tutela dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «correlati profili di tutela ambientale»;

b) alla lettera k) le parole «e privati» sono soppresse;

c) alla lettera n) le parole «, nonché il supporto e l'assistenza agli operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza alimentare» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della l.r. 41/2014

1. Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 41/2014 le parole «e in altre discipline di ambito tecnico-scientifico» sono soppresse.

Art. 3.

Integrazione all'art. 6 della l.r. 41/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 41/2014, dopo le parole «appositamente finanziati» sono aggiunte le seguenti: «e del principio di parità tra le due Regioni».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 41/2014

1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 41/2014 le parole «di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Abruzzo ed uno dalla Regione Molise» sono sostituite dalle seguenti: «di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise».

2. Il comma 4 dell'art. 8 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di cessazione anticipata il consigliere uscente è sostituito, su designazione dell'Ente competente.».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni all'art. 10 della l.r. 41/2014

1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole «può essere sciolto» sono inserite le seguenti: «, con provvedimento congiunto e motivato.».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole «Regioni Abruzzo e Molise,» sono inserite le seguenti: «, con provvedimento congiunto.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 41/2014

1. Al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 41/2014, le parole «tramite apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di apposito avviso pubblico».

2. Al comma 3 dell'art. 12 della l.r. 41/2014, le parole «D.Lgs. 502/1992» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

3. Il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992, ed a tempo pieno, e regolata da un contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta. Le caratteristiche e i contenuti del relativo contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i.».

4. Al comma 5 dell'art. 12 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole «o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale» e «eventualmente rinnovabile,» sono soppresse;


b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore Generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992.».

Art. 7.

Modifica all'art. 13 della l.r. 41/2014

1. La lettera m) del comma 1 dell'art. 13 della l.r. 41/2014 è sostituita dalla seguente:

«m) garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed anticorruzione.».



Art. 8.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 41/2014

1. Il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.».

2. Il comma 3 dell'art. 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.».

Art. 9.

Modifica all'art. 16 della l.r. 41/2014

1. Il comma 3 dell'art. 16 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.».

Art. 10.

Modifica all'art. 18 della l.r. 41/2014

1. Il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine previsto per l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo ed il Presidente della Giunta della Regione Molise, con provvedimento congiunto, assegnano un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale nominano un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 23 della l.r. 41/2014

1. Al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 41/2014 le parole «dalle Regioni Abruzzo e Molise con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 23 della l.r. 41/2014, dopo la parola «esercitano» è inserita la seguente: «altresì»

3. Al comma 3 dell'art. 23 della l.r. 41/2014 le parole «Giunta regionale d'Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti: «Regione Abruzzo e della Regione Molise».

4. Al comma 4 dell'art. 23 della l.r. 41/2014 le parole «può prospettare» sono sostituite dalla seguente: «prospetta».

5. Il comma 7 dell'art. 23 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora l'Istituto ometta o ritardi l'adozione di uno degli atti di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta giorni, può nominare, d'intesa con la Regione Molise, un "Commissario ad acta"».

Art. 12.

Modifica all'art. 25 della l.r. 41/2014

1. Il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 marzo 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

15R00261

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 7.

Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 30 Speciale del 27 marzo 2015)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/4 del 10.3.2015

Il Presidente della Giunta Regionale promulga

Art. 1.

Finalità

1. La regione Abruzzo, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità ed al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, adotta politiche a tutela della sicurezza nell'ambito del trasporto pubblico regionale.



Art. 2.

Intese tra la Regione e i soggetti interessati

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione può stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'ordine e delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione e contratto di servizio, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva lo schema di protocollo di intesa di cui all'art. 2.

2. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, si impegna a dare ampia diffusione delle azioni di cui alla presente legge attraverso specifiche attività di informazione e comunicazione ai cittadini.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 marzo 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

15R00262

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7.

Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante «Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia».

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 13 del 27 marzo 2015)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto l'articolo 1786 del codice civile;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 «Norme per il turismo»;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 «Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle attività economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale»;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 «Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia»;

Visti i pareri n. 781/14 e n. 1123/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, resi rispettivamente nell'adunanza del 17 giugno 2014 e del 21 ottobre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, di adozione del regolamento;

Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività denominata «Albergo diffuso», ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 «Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia».

2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o marinaro sono valutati elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzati da identità culturali e paesaggistiche.



Art. 2.

Definizione tipologica

1. Le unità abitative di cui è costituito l'albergo diffuso sono situate nel centro storico e/o nel borgo rurale o marinaro, nonché nelle aree individuate dai comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di centro storico (zona A), nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

2. Nello stabile ove è presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni è possibile la presenza di unità abitative.

3. Con riferimento al periodo di apertura, l'albergo diffuso si definisce:

a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

Art. 3.

Requisiti dell'albergo diffuso

1. I requisiti dell'albergo diffuso sono quelli prescritti dall'art. 3 della legge oggetto del presente regolamento.

2. Il servizio di prima colazione deve essere fornito all'interno della struttura principale dell'albergo diffuso.

Per quanto concerne l'eventuale servizio di ristorazione, lo stesso deve essere erogato a condizione che la predetta attività, inclusa la prima colazione, sia gestita dallo stesso soggetto titolare dell'attività dell'albergo diffuso, in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore.

Art. 4.

Requisiti per la classifica

1. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di classificazione, sulla base della normativa vigente per le attività ricettive per l'albergo diffuso, si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere. I requisiti minimi, in atto stabiliti dalla normativa, sono riportati nell'allegato A, tenendo conto per le unità abitative, costituite da alloggi, da quanto previsto per le «case o appartamenti per vacanze».

2. La classificazione è auto dichiarata all'interno del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

Avvio ed esercizio dell'attività

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappre-

sentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente (SUAP) di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.

3. La SCIA deve contenere:

la denominazione dell'albergo, la indicazione della ubicazione e della capacità ricettiva di ciascuna unità abitativa, l'indicazione dell'ubicazione dell'ufficio di ricevimento ed accoglienza, di eventuali sale di uso comune, punto ristoro e spazio vendita per i prodotti tipici locali;

l'auto-dichiarazione della classificazione della struttura sulla base dei requisiti stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

la comunicazione delle tariffe, liberamente determinate ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e i dati relativi ai servizi forniti;

il periodo di apertura annuale o stagionale, ai sensi dell'art. 5, commi 8 e 9, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

4. La SCIA deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, rese nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», attestanti:

l'insussistenza, nei confronti del dichiarante, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

il possesso da parte del dichiarante dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931;

l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio delle eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;

la rispondenza ai requisiti tecnici in materia di prevenzione incendi delle strutture facenti parte dell'albergo diffuso dotate di oltre 25 posti letto;


la destinazione d'uso dei locali ove verrà insediata l'attività, e la conformità della stessa alle previsioni del Piano regolatore generale del comune, del regolamento edilizio comunale e della normativa di settore;

i dati della polizza di responsabilità civile per copertura di eventuali danni arrecati al cliente.

5. Alla SCIA vanno allegate:

relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che indichi la capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;

planimetria e piante di tutti i locali delle unità abitative ad uso dell'albergo diffuso, asseverate da un tecnico abilitato, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e della destinazione d'uso di ciascun locale;



nel caso di società, dichiarazione resa dai soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. La denominazione identificativa di un albergo diffuso, già esistente, non può essere assunta da altre strutture analoghe aventi sede nel territorio regionale.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

8. Lo sportello unico per le attività produttive trasmette alle pubbliche Amministrazioni interessate gli elementi necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La Pubblica Amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti, per lo svolgimento dell'attività di «albergo diffuso», è il comune.

10. Gli alberghi diffusi devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie.

Alle stesse strutture, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai comuni con motivazioni che giustifichino l'interesse storico ed ambientale dell'immobile.

Art. 6.

Norme finali

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda:

- a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;
- b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza;
- c) la comunicazione dei dati relativi alla rilevazione dell'ISTAT dei flussi turistici.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 2 febbraio 2015

CROCETTA

*Assessore regionale per il
turismo,
lo sport e lo spettacolo*
LI CALZI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 marzo 2015, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 30.

ALLEGATO A

I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;

b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);

c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;

d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);

e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;

f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;

g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;

h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L'albergo diffuso non può sorgere in comuni e borghi abbandonati o disabitati.

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.

4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

Si riportano i parametri di classifica delle unità abitative della tipologia «camere», quali risultano dal decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

Affittacamere

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare. Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.

Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti letto; mq. 20 se a quattro posti letto.

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

3 Stelle

Requisiti minimi:

sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera);


bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia);

telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale;

televisore in tutte le camere;

frigo-bar in tutte le camere;

riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale);



impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni;

accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite;

cucina a disposizione degli ospiti.

Prestazione servizi:

servizio di colazione in tavoli separati;

cambio biancheria tutti i giorni;

pulizia delle camere ogni giorno;

arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere;

fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa;

fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa;

eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

Dotazioni:

Servizi igienico-sanitari: accessori:

saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;

lampada o appliques da comodino;

secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;

ripiano per bagagli;

una sedia per letto.

2 stelle

Requisiti minimi:

sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera);

bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno;

uno spazio telefonico ad uso comune;

televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere);

riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale);

impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione;

accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Prestazione servizi:

servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati;

cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni;

pulizia delle camere ogni giorno;

fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa;

fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa;

eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

Dotazioni:

Servizi igienico-sanitari:

accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;

lampada o appliques da comodino;

secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;

ripiano per bagagli;

una sedia per letto.

1 stella

Requisiti minimi:

riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo;

accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite;

bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno;

apparecchio telefonico ad uso comune;

cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana;

pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana;

fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa;

fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa;

eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

Dotazioni: Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Si riportano i parametri di classifica per le «case ed appartamenti per le vacanze», quali risultano dal decreto dell'Assessorato del turismo delle comunicazioni e dei trasporti 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

Case ed appartamenti per vacanza.

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani. Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto;

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo).


Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

Requisiti generali.

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.

Cucina o angolo cottura.

Bagni privati e completi. L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.




<p>Biancheria da letto, bagno e cucina.</p> <p>Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.</p> <p>Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).</p> <p>Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.</p> <p>Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ad ogni cambio di cliente.</p> <p>Dotazioni unità abitative.</p> <p>Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.</p> <p>Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.</p> <p>Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.</p> <p>Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.</p> <p>Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.</p> <p>Cucina</p> <p>Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.</p> <p>Frigorifero.</p> <p>Lavello con scolapiatti.</p> <p>Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.</p>	<p>Per ogni persona ospitabile:</p> <p>due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina;</p> <p>bagno;</p> <p>telo da bagno per persona;</p> <p>asciugamano per persona;</p> <p>salvietta per persona;</p> <p>cestino rifiuti;</p> <p>specchio e contigua presa per energia elettrica;</p> <p>mensola;</p> <p>scopettino;</p> <p>tappetino da bagno.</p> <p style="text-align: right;"><i>Visto: CROCCETTA</i></p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>15R00292</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2015-GUG-025) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**
- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**
- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 6 2 7 *

€ 5,00

